



DIREZIONE AMBIENTE VERDE PUBBLICO E MOBILITA'
SERVIZIO VERDE PUBBLICO

N. 3548-22 Registro
N. 0303-22 Reg. Area

VI.5/F2087-22

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Oggetto: Approvazione del progetto e determinazione a contrattare per l'indizione di una procedura aperta per l'appalto, riservato a cooperative sociali di tipo B, del servizio di apertura, chiusura e sorveglianza parchi mediante Accordo Quadro. Atto non comportante impegno di spesa.



**DIREZIONE AMBIENTE, VERDE PUBBLICO E MOBILITA'
SERVIZIO VERDE PUBBLICO**

N° Reg. Det. 0303-22

N° Reg. Dir.

VI.5/F2087-22

OGGETTO: Approvazione del progetto e determinazione a contrattare per l'indizione di una procedura aperta per l'appalto, riservato a cooperative sociali di tipo B, del servizio di apertura, chiusura e sorveglianza parchi mediante Accordo Quadro. Atto non comportante impegno di spesa.

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Geom. Warner Ravanelli

Premesso che:

- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 0540-22 REG G.C. / n. 0056-22 Rep. Uff. del 17/11/2022 è stato approvato l'atto di indirizzo relativo all'affidamento dei servizi di apertura e chiusura, sorveglianza, manutenzione e pulizia di parchi, giardini e aree cani, riservando le procedure di appalto agli enti appartenenti al Terzo Settore, così come definiti dall'art. 4, comma 1, del D. Lgs. n.117 del 2017, al fine di contribuire effettivamente alla finalità sociale e al perseguimento degli obiettivi di solidarietà ed efficienza di bilancio;
- con la medesima Deliberazione è stato dato mandato alla Direzione ambiente, verde pubblico e mobilità di per l'approvazione degli atti delle gare e per l'individuazione, in relazione alle specificità di ciascun affidamento, la tipologia di ente del terzo settore cui affidare il servizio, tra quelle individuate all'art. 4, comma 1, del D.Lgs. n. 117/2017;
- l'Amministrazione comunale ha già in essere affidamenti e convenzioni per il servizio di guardiania di parchi e giardini con Cooperative sociali, CTE, associazioni alpini e altre associazioni del territorio facenti parte del Terzo Settore.
- si rende necessario procedere pertanto ad appaltare il servizio di cui all'oggetto, con l'obiettivo di garantire un'affidabile fruizione di spazi verdi pubblici, monitorati quotidianamente da personale competente appartenente ad enti del Terzo Settore;
- il progetto riguarda il servizio di apertura e chiusura, custodia, piccola manutenzione e pulizia di parchi, giardini e aree cani;
- si procederà all'acquisizione del servizio mediante stipula di Accordo Quadro ai sensi dell'ex art. 54, comma 3 del D.lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii. di durata biennale, rinnovabile per altri due anni;
- l'Accordo Quadro rappresenta una grande opportunità per la stazione appaltante in quanto consente di accorpate in un'unica procedura il servizio di apertura, chiusura, sorveglianza e manutenzione di più parchi, giardini e aree cani affidando l'incarico ad un unico operatore economico con il quale l'Amministrazione comunale potrà interfacciarsi
- l'Accordo Quadro per sua natura garantisce flessibilità e risparmio di tempi/costi;

Considerato che:

- in attuazione dei principi sottesi dalla Deliberazione di Giunta Comunale n. 0540-22 REG G.C. / n. 0056-22 Rep. Uff. del 17/11/2022, per l'affidamento dei servizi di cui al presente atto, in relazione all'ammontare dei servizi ed alla complessità degli stessi, si ritiene di riservare l'appalto alle cooperative sociali di tipo B di cui alla L. 381/1991, ai sensi e per gli effetti dell'art. 112 del D.lgs n. 50/2016;
- la progettazione del servizio, da appaltare mediante accordo quadro, è stata svolta dal Geom. Warner Ravanelli del Servizio Verde Pubblico;
- il tecnico incaricato ha provveduto alla redazione del progetto dell'intervento costituito dai seguenti elaborati:
 - Schema di contratto Accordo Quadro;
 - Capitolato Speciale;
 - Relazione del progetto di servizio;
 - Quadro economico;
 - Elenco prezzi unitari
- che il Quadro Tecnico Economico del progetto di servizio è articolato come segue:

ACCORDO QUADRO PER IL SERVIZIO DI APERTURA E CHIUSURA, SORVEGLIANZA E MANUTENZIONE DI PARCHI E GIARDINI DELLA CITTÀ	IMPORTO COMPLESSIVO DELL'APPALTO
QUADRO ECONOMICO	DURATA BIENNALE
IMPORTO DEI SERVIZI	
IMPORTO A BASE D'APPALTO	1.080.000,00€
ONERI DELLA SICUREZZA	20.000,00€
IMPORTO COMPLESSIVO SERVIZI IN ACCORDO QUADRO	1.100.000,00€
IVA 22% su servizi	242.000,00€
Incentivo art. 113 D.Lgs 50/16	22.000,00€
IMPORTO COMPLESSIVO SOMME A DISPOSIZIONE	264.000,00€
IMPORTO COMPLESSIVO	1.364.000,00€

Dato atto che, ai sensi della L. 241/1990 e dell'art.31 del D.Lgs. 50/2016, è individuato quale Responsabile Unico del Procedimento (RUP) per l'affidamento del servizio in questione il geom. Warner Ravanelli, al quale gli interessati possono rivolgersi - email warnerravanelli@comune.bergamo.it ;

Considerato che:

- dal 19 aprile 2016 è in vigore il D.lgs. 50/2016 e s.m.i., in attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE, che disciplina le modalità di affidamento degli appalti pubblici;
- dal 17 luglio 2020 è in vigore il decreto legge 16 luglio 2020 n° 76, convertito con modificazioni dalla legge 120/2020, che modifica e in parte deroga alle vigenti disposizioni del D.lgs. 50/2016;
- dal 1 giugno 2021 è altresì in vigore il decreto legge 31 maggio 2021 n° 77, convertito dalla Legge 108/2021, che, all'articolo 51, apporta modifiche all'articolo 1 comma 2 lettere a) e b) del decreto legge 16 luglio 2020 n° 76 in materia di affidamento delle procedure di gara;
- l'articolo 49 del richiamato decreto legge 31 maggio 2021 n° 77 apporta altresì modifiche all'articolo 105 del D.lgs. 50/2016 in materia di subappalto;

Rilevato che:

- l'importo complessivo a base d'appalto è pari a 1.100.000,00€ di cui 1.080.000,00€ per servizi a base d'appalto soggetti a ribasso e 20.000,00€ per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre a 264.000,00€ per somme a disposizione dell'Amministrazione, per una spesa complessiva di 1.364.000,00€;
- il presente appalto sarà aggiudicato con procedura aperta ai sensi dell'art. 60 D.lgs. 50/2012 secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 95 D. Lgs. 50/2016, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo;
-

- la Stazione Appaltante procede, nel corso della validità dell'Accordo Quadro, all'affidamento dei servizi all'operatore economico aggiudicatario dell'AQ, con la sottoscrizione di contratti attuativi non predeterminati né nel numero e né nell'importo, ma compiutamente individuati dall'Amministrazione committente sulla base delle proprie esigenze e delle disponibilità economiche;
- la durata dell'Accordo Quadro è stabilita in anni 2 (*due*), con facoltà della Stazione Appaltante di provvedere al rinnovo per un egual periodo e di avvalersi, se del caso, della "proroga tecnica", nelle more dell'individuazione di un nuovo contraente, ai sensi dell'art. 106, comma 11 del D.Lgs 50/2016;
- il valore complessivo stimato dell'Accordo Quadro, ai sensi e per gli effetti dell'art. 35 comma 4 D.Lgs. 50/2016, comprendente i servizi apertura/chiusura, sorveglianza e manutenzione dei parchi, giardini e aree cani che verranno compiutamente individuati nei singoli contratti attuativi, è pari a complessivi 2.475.000,00€ oltre IVA di legge, così ripartiti:
 - € 1.100.000,00 – importo biennale dell'Accordo Quadro;
 - € 1.100.000,00 – importo rinnovo biennale dell'Accordo Quadro;
 - € 275.000,00 – importo proroga semestrale (art. 106 c.11 del D.Lgs. 50/2016);

Rilevato che il bando e il disciplinare di gara dovrà essere pubblicato nei modi e forme di cui all'art. 72 del D.Lgs. 50/2016 e secondo quanto indicato nel DM 2.12.2016.

Rilevato che, ai sensi dell'art. 1, comma 449, della legge 296/2006, l'amministrazione comunale può aderire alle convenzioni quadro Consip o regionali e, qualora tale facoltà non venga esercitata, deve utilizzarne i parametri prezzo-qualità come limiti massimi per la stipulazione dei contratti.

Verificato che, alla data odierna, per la fornitura oggetto della presente determinazione non è attiva alcuna convenzione Consip e che la stessa non è altresì comparabile ad alcuna convenzione Consip attiva.

Visto l'art. 1, comma 450 della legge 296/2006, che obbliga le pubbliche amministrazioni a ricorrere al mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all'art. 328, comma 1 del d.p.r 207 /2010, ovvero ad altri mercati elettronici ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento.

Verificato che la fornitura oggetto della presente Determinazione è compresa tra le categorie merceologiche della piattaforma dell'Agenzia Regionale Centrale Acquisti (ARCA) - Sistema di Intermediazione telematica di Regione Lombardia (SINTEL) ed in particolare nella Categoria Merceologica di cui al codice CPV 98350000-1 - Servizi connessi alle infrastrutture collettive;

Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii., il cui art. n. 192, comma 1, che, nel disciplinare la Determinazione a Contrattare, dispone che la stessa debba contenere il fine, l'oggetto, la forma, le clausole essenziali e le modalità di scelta del Contraente e le ragioni che ne sono alla base e dato atto che il presente provvedimento contiene detti elementi costitutivi:

- il fine del contratto dell'Accordo Quadro:
 - è quello di garantire alla cittadinanza un servizio di custodia di parchi e giardini pubblici che il personale interno non ha possibilità di effettuare e, al contempo, di contribuire alla finalità sociale e al perseguimento degli obiettivi di solidarietà previsti dalla Deliberazione di Giunta Comunale n. 0540-22 REG G.C. / n. 0056-22 Rep. Uff. del 17/11/2022;
 - è, altresì, quello di stimare il valore complessivo presunto di un insieme di prestazioni finalizzate alla programmazione dei servizi di custodia dei parchi e giardini pubblici, fermo restando che ciò non impegna la Stazione Appaltante a stipulare contratti attuativi fino alla concorrenza massima dell'importo presunto, né ciò costituisce per l'aggiudicatario dell'AQ l'importo contrattuale garantito
- l'oggetto dell'appalto, consistente nell'esecuzione del servizio di apertura e chiusura, custodia, piccola manutenzione e pulizia di parchi, giardini e aree cani al fine di assicurarne la loro fruizione alla collettività;
- le clausole negoziali essenziali, contenute nel capitolato speciale e nello schema di contratto;

- la scelta del contraente, effettuata con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa secondo i parametri e indicati all'art. 8 e successivi del Capitolato speciale di appalto, da applicare alla valutazione delle offerte in sede di gara;
- l'importo complessivo a base d'appalto, determinato in 1.100.000,00€ di cui 1.080.000,00€ per servizi a base d'appalto soggetti a ribasso e 20.000,00€ per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;

Rilevato che alla nomina dei componenti la Commissione di gara, che ha il compito di esaminare le offerte presentate, si procederà con apposito e distinto provvedimento dirigenziale dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte;

Dato atto che il numero di CIG riferito al presente appalto sarà successivamente assunto dall'Ufficio Contratti e Appalti al momento della pubblicazione della gara, rivestendo la sua Responsabile la funzione di RUP;

Considerato che:

- il termine di pubblicazione è di 30 giorni, tenuto conto di quanto previsto all'art. 60, commi 1 e 2 bis, del DLgs 50/2016;
- l'Aggiudicatario dovrà avere assolto gli obblighi di regolarità contributiva come da certificazione DURC, che dovrà allegare in sede di gara;
- Il servizio verrà aggiudicato anche in presenza di una sola offerta, purchè ritenuta valida e vantaggiosa per l'Ente;

Considerato altresì che l'Aggiudicatario dovrà:

- essere iscritto all'albo regionale delle cooperative sociali di tipo B di cui alla L. 381/1991;
- essere in possesso dei requisiti di ordine generale, nonché professionali, di capacità economico finanziaria per l'affidamento della fornitura in oggetto, previsti dagli artt. 80 e 83 del D.Lgs 50/2016;
- essere in possesso dei requisiti di idoneità tecnica e finanziaria previsti all'art. 4 del Capitolato Speciale di Appalto;
- dovrà dichiarare di essere a conoscenza che l'anticipazione contrattuale del 20%, prevista dall'art. 35, comma 18 del D.Lgs 50/2016, potrà essere richiesta esclusivamente sull'importo di ciascun contratto attuativo, con espressa esclusione a valere sull'importo presunto del contratto di Accordo Quadro;
- applicare, nel rispetto dei principi dell'Unione europea, la clausola sociale volta a promuovere la stabilità occupazionale del personale impiegato dall'appaltatore uscente ed i relativi contratti collettivi di settore di cui all'art. 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, trattandosi di appalto di servizi relativo a contratto ad alta intensità di manodopera;
- assumere, a pena di nullità assoluta del contratto, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010 ed, inoltre, si obbligherà ad utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali o altri strumenti di pagamento che siano idonei ad assicurare la tracciabilità della transazione finanziaria, dedicati, anche non in via esclusiva, alla commessa pubblica di cui all'oggetto, e a comunicare alla scrivente amministrazione gli estremi identificativi dei conti suddetti, entro sette giorni dalla loro accensione, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi e a comunicare, altresì, ogni modifica dei dati trasmessi.
- dovrà dichiarare, ai sensi dell'art. 53, comma 16 del D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non avere attribuito nel triennio successivo alla cessazione di lavoro, incarichi a dipendenti del Comune di Bergamo, che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziale nei confronti dello stesso operatore economico, come risulta dalla suddetta dichiarazione di cui all'art 80 del D.Lgs 50/2016 sopra richiamata;
- dovrà dichiarare di essere a conoscenza del Codice di Comportamento dei dipendenti approvato dal Comune e applicabile anche a collaboratori di imprese fornitrici e che la violazione degli obblighi previsti nel suddetto Codice comporta la risoluzione dell'appalto;

Dato atto che l'affidatario è tenuto ad uniformarsi ad ogni norma vigente in materia di prevenzione degli infortuni, sicurezza ed igiene del lavoro, come previsto dal D.Lgs.81/08 recante norme in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e che pertanto, prima dell'inizio della prestazione, egli deve

trasmettere al Comune, il “Documento unico di valutazione rischi” di cui all’art. 26, comma 3, del predetto Decreto, debitamente sottoscritto.

Visto il D.Lgs. 09/10/2002, n. 231 come modificato dal D.Lgs. 09/11/2012, n. 192, che, nel fissare il termine per il pagamento in 30 giorni, consente, all’ art. 4, c. 6, di fissare un termine di pagamento non superiore a 60 giorni dal ricevimento della fattura, quando ciò sia giustificato dalla natura o dall’oggetto del contratto o dalle circostanze esistenti al momento della conclusione.

Rilevato che l’Amministrazione, per legge, prima di liquidare il corrispettivo, deve verificare che l’affidatario abbia adempiuto agli obblighi di regolarità contributiva nei confronti dei propri dipendenti, attraverso l’acquisizione del DURC.

Dato atto, altresì, che la presentazione della fattura senza la previa necessaria verifica di regolarità delle prestazioni, non determina la decorrenza dei termini per la liquidazione, ai sensi dell’art. 4, c. 6 del citato D.Lgs. 231/2002 e ss.mm.ii.

Dato atto altresì che l’atto di che trattasi è di competenza dirigenziale ai sensi dell’art.107 del D.Lgs. 267/2000.

Rilevato che la presente Determinazione è coerente con il Bilancio Triennale 2022-2024 approvato.

Rilevato che il contratto verrà formalizzato mediante forma pubblica amministrativa ai sensi dell’art. 32, c. 14 del D.Lvo n. 50/16 e smi;

Visti:

- L. n. 241/1990 e ss.mm.ii.;
- D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;
- D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii.;
- D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- Legge n. 120/2020 e ss.mm.ii.
- Regolamento per gli acquisti di lavori, servizi e forniture mediante le procedure di cui all’art. n. 36 del D.Lgs. n. 50/2016 e per l’uso dell’Albo Fornitori Telematico di SINTEL del Comune di Bergamo, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 0127-19 Reg. C.C. / n. 0077-19 Prop. Del. in data 23/09/2019;

Tutto ciò premesso, dato atto, ravvisato, considerato, ritenuto, visto, rilevato e preso atto

dichiara

rispetto al ruolo di Responsabile Unico del Procedimento relativo alla determinazione di cui all’oggetto e ai sensi dell’art. 6 bis della legge 241/90, come introdotto dalla legge 190/2012 e dell’art. 6 del D.P.R. 62/2013, ha esperito gli accertamenti del caso da cui non è emersa la sussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi con interessi personali, del coniuge, di conviventi, di parenti e affini entro il secondo grado.

PROPONE

quanto previsto nel sottoriportato schema di determinazione.

Bergamo, lì 15/12/2022

Il Responsabile del Procedimento

Geom. Warner Ravanelli

=====

**IL DIRIGENTE
ARCH. SILVANO ARMELLINI**

Visto il Decreto di nomina prot. N. I0171976 del 28/06/2021 con il quale dal 01 luglio 2021 è stato conferito l'incarico dirigenziale all'arch. Silvano Armellini;

Vista la proposta del responsabile del procedimento e ritenutala accoglibile,

Visto l'art 6 bis della legge 241/90, come introdotto dalla legge 190/2012 e l'art. 6 del D.P.R. 62/2013,

Visto, altresì, l'art. n. 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. e l'art. n. 15 del vigente Regolamento Comunale sui Controlli Interni e dato atto che la sottoscrizione del presente provvedimento equivale al rilascio del parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

dichiara

rispetto al proprio ruolo nella assunzione della determinazione di cui all'oggetto e ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90, come introdotto dalla legge 190/2012 e dell'art. 6 del D.P.R. 62/2013, di aver esperito gli accertamenti del caso da cui non è emersa la sussistenza di situazioni di conflitto di interessi con interessi personali, del coniuge, di conviventi, di parenti e affini entro il secondo grado.

D E T E R M I N A

1. **Di approvare** il progetto per l'appalto – mediante accordo quadro - del servizio di apertura e chiusura, sorveglianza e manutenzione di parchi e giardini della città (CPV 98350000-1) comportante una spesa complessiva di euro 1.364.000,00€ di cui 1.100.000,00€ per importo dei servizi dell'accordo quadro ed 264.000,00€ per somme a disposizione dell'Amministrazione, così come ripartita nel quadro economico in premessa esposto, composto da tutti gli elaborati in premessa indicati da intendersi parte integrante e sostanziale della presente delibera,
2. **Di autorizzare** il Servizio Contratti Appalti e Provveditorato all'indizione di una gara, per l'acquisizione del servizio in oggetto, mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.lgs n. 50/2016 e smi da esperire sulla piattaforma telematica di SINTEL, da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs. 50/2016, definendo l'importo dell'accordo quadro in 1.100.000,00€, di cui 20.000,00€ per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, e stabilendo che ad ogni offerta validamente presentata verrà attribuito un punteggio secondo i criteri specificati nell'art. 8 del capitolato d'appalto e così sintetizzati: offerta tecnica 70 punti, offerta economica 30 punti;
3. **Di riservare** la partecipazione alla gara per l'appalto alle cooperative sociali di tipo B di cui alla L. 381/1991, ai sensi e per gli effetti dell'art. 112 del D.lgs n. 50/2016;
4. **Di dare atto** che il valore stimato dell'Accordo Quadro, calcolato ai sensi dell'art. 35, comma 4 del D.Lgs 50/2016 e come dettagliato in premessa, ammonta a complessivi 2.475.000,00€ oltre IVA di legge. Tale importo costituisce il valore complessivo presunto delle prestazioni e non impegna in alcun modo la Stazione Appaltante a stipulare contratti attuativi fino alla concorrenza del suddetto importo, non costituendo, altresì, per l'aggiudicatario l'importo minimo contrattuale garantito;
5. **Di dare atto**, altresì, che la durata dell'Accordo Quadro è stabilita in anni 2 (*due*), con facoltà della Stazione Appaltante di provvedere al rinnovo per un egual periodo e di avvalersi, se del caso, della

“proroga tecnica”, nelle more dell’individuazione di un nuovo contraente, ai sensi dell’art. 106, comma 11 del D.Lgs 50/2016;

6. **Di dare atto**, altresì, che la Stazione Appaltante procede, nel corso della validità dell’Accordo Quadro, all’affidamento dei servizi all’operatore economico aggiudicatario dell’AQ, con la sottoscrizione di contratti attuativi non predeterminati né nel numero e né nell’importo, ma compiutamente individuati dall’Amministrazione committente sulla base delle proprie esigenze e delle disponibilità economiche;
7. **Di dare atto**, altresì, che il quadro economico dell’intervento prevede una voce per funzioni incentivabili di cui all’articolo 113 del D.lgs. 50/2016. La suddetta quota di spesa viene prenotata tra quelle a disposizione e la sua effettiva spettanza, misura e liquidabilità avverrà nel rispetto del Regolamento approvato con deliberazione della Giunta comunale n° 0115 Reg. G.C. del 21.3.2019.
8. **Di dare atto**, altresì, che il presente provvedimento, in funzione dell’istituto giuridico dell’Accordo Quadro, non comporta alcun impegno di spesa; a valere sui futuri contratti attuativi dell’AQ saranno assunti gli impegni di spesa nei limiti delle disponibilità economiche degli appositi stanziamenti iscritti nel Bilancio Triennale 2022-2024 e successive variazioni;
9. **Di fissare** in 30 giorni, relativamente alla procedura aperta di cui in premessa, il termine per la presentazione delle offerte da parte delle imprese partecipanti, demandando all’Ufficio Contratti e Appalti la competenza di indizione della procedura di gara, ivi incluso ogni onere inerente agli obblighi di pubblicità, all’acquisizione del CIG e al pagamento del contributo di gara ad ANAC, disponendo la pubblicità della gara nei modi, forme e termini di cui all’art. 72 e secondo quanto indicato nel DM 2.12.2016;
10. **Di procedere** all’aggiudicazione anche nel caso di una sola offerta valida.
11. **Di inserire** nel disciplinare di gara le seguenti prescrizioni:
 - *“In relazione a quanto previsto dall’articolo 8 comma 1 lettera a) del D.L. 76/2020, convertito con modificazioni dalla legge 120/2020, l’Amministrazione comunale si riserva di procedere con la consegna dei lavori in pendenza di contratto ai sensi dell’articolo 32 comma 8 del D.lgs. 50/2016”*
 - *“La stazione appaltante si riserva di introdurre modifiche non sostanziali al contratto entro il limite del 20% dell’importo contrattuale, ai sensi dell’art. 106, comma 1, lett. e) del D.Lgs 50/2016”*
 - *“Ai sensi dell’art. 35, comma 18 del D.Lgs 50/2016, l’anticipazione contrattuale del 20% opera unicamente a valere sull’importo di ciascun contratto attuativo con esplicita esclusione dell’importo presunto posto a base di gara per l’aggiudicazione dell’Accordo Quadro” .*
12. **Di vincolare** le ditte offerenti alla propria offerta per 180 giorni a decorrere dalla data del termine di presentazione delle offerte.
13. **Di inserire** nel disciplinare di gara, secondo quanto previsto dal capitolato speciale d’appalto, apposita dicitura attestante la devoluzione delle controversie seguenti la stipula del contratto alla giurisdizione esclusiva del Giudice Ordinario, con espressa esclusione del ricorso all’arbitrato.
14. **Di dare atto** che il presente appalto, in applicazione di quanto previsto dall’articolo 1 comma 4 del D.L. 76/2020, convertito con modificazioni dalla legge 120/2020, non viene richiesta la garanzia provvisoria di cui all’articolo 93 del D.lgs. 50/2016.
15. **Di inserire**, da ultimo, nel Disciplinare di gara apposita clausola di accettazione da parte dell’offerente dei contenuti del protocollo d’intesa sottoscritto in data 10.07.2012 tra l’Amministrazione comunale di Bergamo e Feneal – Uil, Filca – Cisl e Fillea Cgil; tale protocollo costituisce parte integrante e sostanziale del contratto d’appalto.

- 16. Di dare atto** che per la fornitura oggetto della presente determinazione non è attiva alcuna convenzione Consip e che la stessa non è altresì comparabile ad alcuna convenzione Consip attiva;
- 17. Di nominare**, dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, con successivo provvedimento dirigenziale, la commissione giudicatrice per l'esame delle offerte tecniche che saranno presentate;
- 18. Di dare atto** che copia integrale del progetto esecutivo su supporto informatico sarà disponibile on-line sul profilo di committente del comune di Bergamo, liberamente accessibile agli operatori economici interessati.
- 19. Di dare atto** che il contratto verrà formalizzato in forma pubblica amministrativa ai sensi dell'art. 32, c. 14 del D.Lvo n. 50/16 e smi;
- 20. Di disporre** la pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet del Comune, nella sezione "Amministrazione trasparente", ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33, avente per oggetto il riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni.

Bergamo, li 15/12/2022

Il Dirigente

Arch. Silvano Armellini (*)

(*) Firma autografa sostituita a mezzo stampa secondo le disposizioni di cui all'art. 3 del decreto legislativo 12 dicembre 1993, n. 39. Il documento informatico da cui è tratta la presente copia è conservato nel sistema documentale del Comune di Bergamo ed è stato firmato digitalmente, in conformità alle disposizioni del codice dell'amministrazione digitale (artt. 21 e 71 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82

Allegati:

- Schema di contratto Accordo Quadro;
- Capitolato Speciale;
- Relazione del progetto di servizio;
- Quadro economico;
- Elenco prezzi unitari



DIREZIONE AMBIENTE, VERDE PUBBLICO E MOBILITA'
SERVIZIO VERDE PUBBLICO

ACCORDO QUADRO

**CAPITOLATO
DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE PER LA CONCLUSIONE DI
UN ACCORDO QUADRO PER IL SERVIZIO DI APERTURA E
CHIUSURA, SORVEGLIANZA E MANUTENZIONE DI PARCHI E
GIARDINI DELLA CITTÀ – DURATA 2 ANNI**

CIG:

Bergamo, Novembre 2022

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
Geom. Warner Ravanelli

INDICE

TITOLO I – PARTE DESCRITTIVA	4
Art. 1 – Premessa	4
Art. 2 – Definizioni.....	4
Art. 3 – Oggetto dell'Accordo Quadro	5
Art. 4 – Requisiti di idoneità tecnica e finanziaria dei partecipanti alla gara di appalto	6
Art. 5 – Disposizioni generali sull'Accordo Quadro	7
Art. 6 – Durata dell'Accordo Quadro.....	7
Art. 7 – Ammontare dell'Accordo. Revisione ed adeguamento prezzi.....	8
Art. 8 - Criterio di aggiudicazione dell'Accordo	9
Art. 9 - Forma dell'Accordo e dei Contratti Attuativi	11
Art. 10 - Esecuzione delle prestazioni	12
Art. 11 – Clausola sociale e inserimenti lavorativi.....	12
Art. 12 – Subappalto	13
Art. 13 – Divieto di cessione del contratto – Cessione dell'azienda.....	13
Art. 14 – Domicilio dell'appaltatore.....	13
Art. 15 – Responsabile Unico del Procedimento.....	14
Art. 16 – Direttore dell'Esecuzione – DEC.....	14
Art. 17 – Esecuzione a regola d'arte delle prestazioni	15
Art. 18 - Consegna e inizio delle prestazioni	15
Art. 19 – Esecuzione, sospensioni e ripresa delle prestazioni.....	16
Art. 20 – Ultimazioni delle prestazioni.....	17
Art. 21 – Divieto di modifiche introdotte dall'esecutore.....	17
Art. 22 – Varianti in corso di esecuzione.....	17
Art. 23 - Pagamenti.....	18
Art. 24 - Pagamenti a saldo	18
Art. 25 – Percentuale interessi per ritardato pagamento	18
Art. 26 – Tracciabilità dei flussi finanziari.....	18
Art. 27 – Cessione del credito	18
Art. 28 – Attestazione di regolare esecuzione.....	19
Art. 29 – Riservatezza.....	19
Art. 30 – Riserve e reclami - Procedimento iscrizione riserve	19
Art. 31 – Osservanza di capitolato, leggi, norme e regolamenti	20
Art. 32 - Obblighi a carico dell'impresa	20
Art. 33 – Rispetto del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.	21
Art. 34 – Anticipazione.....	22
Art. 35 – Garanzia definitiva per l'Accordo Quadro	22
Art. 36 – Riduzione delle garanzie.....	22
Art. 37 – Assicurazioni a carico dell'impresa	22

Art. 38 – Danni a cose e persone	23
Art. 39 – Imposte e oneri fiscali	23
Art. 40 – Fallimento dell'appaltatore o risoluzione del contratto	23
Art. 41 – Penalità per mancato rispetto degli obblighi contrattuali	24
Art. 42 – Grave errore contrattuale	24
Art. 43 - Risoluzione dell'Accordo Quadro	25
Art. 44 - Recesso dal contratto.....	26
Art. 45 – Accordo bonario e transazione.....	26
Art. 46 – Tribunale competente	26
Art. 47 – Trattamento dati personali	26
TITOLO II – PARTE PRESTAZIONALE	27
Art. 48 – Prestazioni oggetto dell'appalto.....	27
Art. 49 – Luogo di esecuzione e attrezzature necessarie all'espletamento del servizio	29
Art. 50 – Numeri di telefono in caso di emergenza.....	29

TITOLO I – PARTE DESCRITTIVA

Art. 1 – Premessa

Il Comune di Bergamo intende indire una procedura aperta riservata alle Cooperative Sociali di tipo B, finalizzata alla conclusione di un Accordo Quadro con un unico operatore economico aggiudicatario, ai sensi dell'art. 54, comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016, della durata di due anni, in base al quale affidare, a seguito di contratti di appalto specifici, il servizio di apertura e chiusura, sorveglianza e manutenzione di parchi e giardini della città.

L'Accordo Quadro ha la finalità di regolamentare i contratti attuativi che verranno assegnati all'operatore economico Appaltatore durante il periodo di durata del medesimo Accordo

Con la sottoscrizione dell'Accordo, l'appaltatore si impegna ad assicurare tutte le prestazioni per il raggiungimento degli obiettivi prefissati e fornire il servizio richiesto rispondente alla regola dell'arte e alle condizioni stabilite dal presente Capitolato, entro il limite massimo di importo previsto ed entro il periodo di validità dell'Accordo.

Il servizio dovrà svolgersi sotto l'osservanza delle norme contenute negli articoli che seguono, tenendo conto inoltre di quanto previsto in materia di igiene, sanità e sicurezza vigenti in materia, degli accordi sindacali relativi al personale impiegato e delle disposizioni comunque applicabili in materia di appalti pubblici di servizi.

La conclusione dell'Accordo Quadro non impegna in alcun modo la Stazione Appaltante ad affidare interventi nei limiti di importo definiti dall'Accordo stesso, costituendo l'Accordo Quadro unicamente la regolamentazione per la stipula di eventuali e futuri contratti specifici, non predeterminati per numero, importo e ubicazione, che saranno affidati dalla Stazione Appaltante, nel corso della durata dell'accordo quadro, in base alle sue necessità.

Le premesse, gli atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente atto, ivi inclusa la lettera di invito al Bando di Gara, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale dell'Accordo Quadro. In particolare: gli allegati tecnici, l'Offerta Economica del Fornitore e le polizze di garanzia

Per quanto non previsto nel presente Capitolato si rinvia alle disposizioni di Legge e di Regolamento vigenti in materia.

Art. 2 – Definizioni

Nell'ambito del presente documento, si intende per:

- a) Accordo Quadro: il presente atto, comprensivo di tutti i suoi Allegati, nonché dei documenti ivi richiamati, quale accordo concluso con lo scopo di stabilire le clausole relative ai singoli specifici contratti da affidare per tutta la durata del medesimo Accordo Quadro;
- b) Fornitore: aggiudicatario della procedura di cui in premessa che, conseguentemente, sottoscrive il presente Accordo Quadro impegnandosi a quanto nello stesso previsto;
- c) Lettera di invito: il documento che ha disciplinato la partecipazione alla procedura negoziata di cui in premessa, e contenente, altresì, le condizioni e le modalità per la indizione e l'aggiudicazione dell'Appalto;
- d) Contratto di appalto specifico o contratto attuativo: oggetto del singolo incarico specifico è la medesima prestazione oggetto dell'Accordo Quadro. L'affidamento di ciascun Appalto Specifico potrà avvenire unicamente all'aggiudicatario dell'Accordo Quadro;
- e) Allegati Tecnici: i documenti contenenti le specifiche tecniche dell'Appalto;
- f) Offerta Economica: il documento contenente i prezzi di aggiudicazione dell'Appalto;
- g) Schema di contratto attuativo: formalizzazione dell'Accordo Quadro

- h) Ordinativo di fornitura: documento contenente tutte le informazioni relative alla prestazione e i collegamenti di riferimento ad altri documenti necessari ad eseguire la prestazione, in conformità alle condizioni contrattuali ed economiche stabilite nell'Accordo Quadro.

Le espressioni riportate negli Allegati al presente Accordo Quadro hanno il significato, per ognuna di esse, specificato nei medesimi Allegati, tranne qualora il contesto delle singole clausole dell'Accordo Quadro disponga diversamente.

Art. 3 – Oggetto dell'Accordo Quadro

Il presente capitolato riguarda la conclusione di un accordo quadro con un singolo operatore economico ai sensi dell'art. 54, c. 3 del D.Lgs. n. 50/2016 18.4.2016, n. 50 in base al quale affidare, a seguito di appalti specifici, il servizio di apertura e chiusura, sorveglianza e manutenzione di parchi e giardini della città, nello specifico **(a titolo esemplificativo e non esaustivo)** i seguenti parchi e giardini, suddivisi per quartieri:

- a) Quartieri di Celadina, Borgo Palazzo, Boccaleone, Malpensata, Campagnola e Centro Città
PARCHI: Pollak (Maesciallo Ramacci), Galgario (Giardino dei Giusti al Galgario), Clementina, Marenzi, Caprotti, Suardi, Nilde Iotti
GIARDINI: delle Clarisse (Passaggio Gasparini/Isabello), Delle Rane, Gasparini, Borgo Palazzo/Sempione (Martiri Foibe ed Esuli Istriano-Dalmati), Lolmo (Pissarol), Giovanni da Verrazzano/Borgo Palazzo (Poetessa Careddu), via Gleno/Daste Spalenga (Giovanni Battista Cortinovis), Giardini di via Pizzo Redorta, Pizzo Scais/Borgo Palazzo (Baden Powell).
- b) Quartieri di Colognola, Grumello al piano, Villaggio degli Sposi, Loreto, Longuelo
PARCHI: Perosi (alle Ortaglie), Leidi, Loreto (Beata Cittadini), F.lli Locatelli, Leopardi (8 Marzo), Aldo Moro, Martin Lutero alla Trucca
GIARDINI: Triangolo (Onorevole Brighenti), Azzanella (Mario Invernici), Rampinelli (Giardino delle Fragole), Morali (Giardino Roggia Piuggia), Gozzi (Brolo dei Frati), Broseta/Diaz (Paul Harris), Zandrini (Mons. Mario Frosio), Caprera (Giardino Tremiti), Cerasoli (Giardino Ardens), Sant'Ambrogio (Don Seghezzi), delle Cave, Promessi Sposi (Mons. Scattini).
- c) Quartieri di Città Alta e Colli, Monterosso, Redona, Valtesse.
PARCHI: Rocca e Rimembranza, Sant'Agostino, San Vigilio, Goisis, Quintino, Baertsch, Turani.
GIARDINI: La Crotta, Don Sana, Marzanica (Brumat), Mira (Santa Comensoli), Finardi (del Filatoio), Codussi (Anna Frank), Rosselli.

L'Accordo Quadro sarà aggiudicato previo esperimento di procedura aperta e con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo; il servizio è ad alta intensità di manodopera.

Si precisa che l'elenco dei parchi e giardini si intende non esaustivo e potrebbe essere oggetto di variazioni, pertanto l'Aggiudicatario si dovrà rendere disponibile a svolgere i servizi di cui ai contratti attuativi anche in sedi ulteriori e/o diverse da quelle comprese nell'elenco sopra riportato.

L'Amministrazione Comunale ha la facoltà di richiedere all'Aggiudicatario, nell'ambito degli specifici contratti attuativi, oltre ai servizi previsti dal presente Capitolato Speciale, anche prestazioni di tipo non continuativo a carattere eccezionale o straordinario e/o urgente che interessino i parchi e giardini della città.

Tali interventi devono essere richiesti per iscritto dalla Stazione appaltante; in mancanza di tale preventiva richiesta scritta che commissiona ed autorizza il servizio stesso, l'Amministrazione non pagherà gli interventi eseguiti.

In caso di motivata urgenza, l'intervento dovrà essere avviato entro 12 ore dalla richiesta del Comune, senza che da ciò derivino maggiori oneri oltre a quanto di seguito previsto.

In tali evenienze l'Appaltatore è obbligato ad accettare l'incarico straordinario richiestole, per il quale l'Amministrazione Comunale si impegna a pagare, dietro presentazione di separata fattura redatta secondo le indicazioni che verranno fornite, un corrispettivo quantificato secondo il Prezzario di Regione Lombardia

vigente in quel momento, al netto del ribasso percentuale offerto dall'Appaltatore in sede di gara. Qualora nel suddetto documento non vi siano i prezzi relativi agli interventi previsti, in subordine sarà consultato il prezzario dell'Assoverde – Associazione Italiana Costruttori del Verde, vigente in quel momento, dopodiché, eventualmente, si procederà alla determinazione di nuovi prezzi, in contraddittorio tra il Direttore dell'Esecuzione e l'Appaltatore. In tutti i casi, ai singoli prezzi unitari dovrà essere applicato il ribasso percentuale offerto dall'Appaltatore in sede di gara, salvo quelli riferiti agli oneri per la sicurezza che non sono soggetti a ribasso.

Le tariffe indicate nel presente articolo hanno valore contrattuale per le parti descrittive e prescrittive, mentre per i prezzi in esse riportati hanno valore per il compenso degli interventi oggetto dei singoli contratti attuativi.

Nei prezzi contrattuali sono compresi e compensati sia gli obblighi e oneri generali e speciali richiamati e specificati nel presente Accordo Quadro, sia gli obblighi e oneri che, se pure non esplicitamente richiamati, devono intendersi come insiti e consequenziali alla esecuzione dei singoli interventi e del complesso dei servizi e comunque di ordine generale necessari a dare i servizi compiuti in modo completo e nei termini assegnati.

Art. 4 – Requisiti di idoneità tecnica e finanziaria dell'appaltatore

Sono ammessi a partecipare alla presente procedura le Cooperative sociali che svolgono attività di cui all'art. 1, comma 1, lett. b) della legge 381/1991 ed iscritte nella Sezione "B" degli Albi Regionali delle Cooperative e dei Consorzi di Cooperative Sociali istituiti secondo quanto previsto dall'art. 9, comma 1 della legge citata, e analoghi organismi aventi sede negli altri Stati membri dell'UE in possesso di requisiti equivalenti a quelli richiesti per l'iscrizione agli Albi Regionali e risultare iscritti nelle liste regionali di cui all'art. 5, comma 3, L. 381/1991, o dare dimostrazione con idonea documentazione del possesso dei requisiti stessi.

I partecipanti alla gara e l'appaltatore dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti:

- iscrizione nel registro delle imprese della Camera di Commercio per attività coerenti con i servizi oggetto di appalto;
- iscrizione all'Albo regionale delle cooperative sociali di tipo B ai sensi art.1, comma 1 lettera b), della Legge 381/1991
- espressa inclusione, tra le finalità statutarie della Cooperativa, dell'inserimento lavorativo di persone svantaggiate;
- avvenuta effettuazione, negli ultimi tre esercizi finanziari disponibili, di servizi di custodia di parchi e/o servizi analoghi equivalenti, svolti con buon esito certificato, per un importo complessivo triennale non inferiore a 825.000,00€;
La comprova del requisito è fornita mediante:
 - certificati rilasciati dall'amministrazione/ente contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione,
 - contratti stipulati con le amministrazioni pubbliche, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse,
 - attestazioni rilasciate dal committente privato, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione,
 - contratti stipulati con privati, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse
- Fatturato globale medio annuo riferito a ciascuno degli ultimi tre esercizi finanziari disponibili: 1.000.000,00€;

Art. 5 – Disposizioni generali sull'Accordo Quadro

Il presente Capitolato si attua nell'ambito di un Accordo Quadro (di seguito Accordo) che definisce la disciplina contrattuale inerente alle condizioni e le modalità di affidamento dei singoli Contratti Attuativi che il Comune di Bergamo stabilirà di effettuare.

La formalizzazione dell'affidamento avverrà mediante stipula dei singoli contratti attuativi dell'Accordo.

L'affidamento dei singoli appalti sarà disposto con apposito provvedimento dirigenziale che approverà lo schema di Contratto Attuativo. In ciascun Contratto Attuativo, che potrà avere importo variabile di qualsiasi entità rispetto all'importo complessivo stimato per l'Accordo, verranno indicati i servizi richiesti, la durata della prestazione e l'importo contrattuale. In ogni caso i singoli Contratti Attuativi non potranno contenere clausole che derogano in estensione alle condizioni generali previste dall'Accordo.

Il valore economico indicato nell'Accordo non costituisce indicazione di corrispettivo contrattuale, poiché ha solo il fine di quantificare un fabbisogno presunto di gara e individuare il quadro economico di riferimento dell'Accordo.

La conclusione dell'Accordo non impegna in alcun modo l'ente committente ad appaltare prestazioni nei limiti di importo definiti dal presente Accordo.

Le prestazioni successivamente appaltate saranno remunerate mediante l'applicazione del ribasso unico percentuale sull'elenco dei prezzi unitari offerto in sede di gara per l'affidamento dell'accordo quadro.

I prezzi contrattuali determinati come sopra si intendono accettati pienamente dall'Impresa a tutto suo rischio in base ai propri calcoli, indagini e stime e a seguito dello studio e della valutazione da parte sua della tipologia delle prestazioni da eseguire, e tenuto conto della situazione e di ogni altro elemento che in qualsiasi modo potrebbe influire sull'onerosità dei medesimi. I prezzi si intendono comprensivi di tutte le spese afferenti alle prestazioni oggetto dell'accordo.

La sottoscrizione del presente Capitolato da parte dell'operatore economico equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione anche dei suoi allegati, della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di contratti pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano l'accordo quadro.

Art. 6 – Durata dell'Accordo Quadro

L'Accordo ha durata di anni 2 (due) con decorrenza dalla data di stipula del contratto di Accordo Quadro. Per durata dell'Accordo si intende il periodo entro il quale la stazione appaltante può aggiudicare il singolo Contratto Attuativo. L'Accordo tuttavia resta valido, efficace e vincolante anche oltre la scadenza sopra considerata per la regolamentazione di contratti attuativi stipulati nel termine di validità dell'Accordo Quadro, per tutta la durata degli stessi.

Alla scadenza del suddetto termine, l'Accordo si intenderà comunque risolto indipendentemente dalla quota di prestazioni affidate all'operatore economico senza necessità di corresponsione di alcuna forma di indennizzo allo stesso.

L'Affidatario non potrà accampare diritti di sorta nel caso che l'importo complessivo del contratto non sia stato interamente contabilizzato nel periodo di durata del contratto o lo sia stato prima della scadenza dei termini contrattuali.

Qualora la stazione appaltante abbia affidato prestazioni per l'importo massimo previsto all'articolo successivo prima della scadenza temporale stabilita, l'Accordo è da ritenersi concluso.

L'Appaltatore è tenuto ad eseguire, sulla base dei Contratti Attuativi, tutte le prestazioni che il Comune ordinerà entro la data di scadenza, anche nel caso in cui il Contratto Attuativo giungesse l'ultimo giorno di validità dell'accordo.

Durante il periodo di validità dell'Accordo la stazione appaltante si riserva la facoltà di risolvere anticipatamente lo stesso o di indire apposite procedure di gara extra accordo per l'affidamento delle prestazioni oggetto anche del presente accordo quadro. In tal caso all'affidatario del presente Accordo nulla sarà riconosciuto come rimborso a qualsiasi titolo

La stazione appaltante si riserva la facoltà di rinnovare l'Accordo Quadro per una durata pari a un massimo di 2 (due) anni, nel limite di importo specificato nel presente Capitolato. La stazione appaltante esercita tale facoltà comunicandola all'appaltatore mediante posta elettronica certificata almeno 2 mesi prima della scadenza del contratto di Accordo originario.

Resta ferma la facoltà di proroga tecnica per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo contraente ai sensi dell'art. 106, comma 11 del Codice. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto alle medesime condizioni e agli stessi prezzi per il tempo minimo necessario che consenta al Comune di Bergamo di procedere con una nuova gara d'appalto e comunque entro e non oltre i 6 mesi successivi (Proroga tecnica).

L'avvio in urgenza delle prestazioni, ai sensi dell'art. 32, comma 8, del D.Lgs. 50/2016, potrà essere disposto sia nelle more della sottoscrizione del contratto di Accordo Quadro, sia nelle more della stipula dei Contratti Attuativi.

Art. 7 – Ammontare dell'Accordo. Revisione ed adeguamento prezzi

Il corrispettivo massimo di prestazioni affidabili con singoli Contratti attuativi, ai sensi del presente Accordo Quadro, nel periodo di validità dello stesso, ammonta a complessivi **€ 1.100.000,00 oltre IVA di legge**.

L'importo comprende oneri di sicurezza per un importo stimato di 20.000,00€, e che verrà comunque definito nei progetti di servizio relativi ai singoli contratti attuativi.

Tale importo, calcolato secondo le stime dei costi sostenuti nell'arco del periodo precedente, è da ritenersi completamente indicativo e non vincolante, in quanto rappresenta un tetto massimo di spesa pertanto l'Ente non è obbligato ad utilizzarlo interamente ma può ordinare prestazioni fino alla concorrenza di detto importo; la puntuale definizione delle quantità delle singole prestazioni avverrà attraverso i contratti attuativi dell'Accordo.

La stipula dell'accordo quadro, infatti, non è fonte di obbligazione immediata tra l'Amministrazione nei confronti dell'Appaltatore e non è impegnativo in ordine all'affidamento a quest'ultimo dei singoli servizi per un quantitativo minimo predefinito.

La contabilizzazione dei servizi previsti dall'Accordo Quadro è avverrà "a misura" e a "corpo" secondo quanto verrà previsto dai contratti attuativi.

Il numero delle prestazioni richieste non è predeterminato ma sarà determinato dal Comune di Bergamo in relazione alle concrete esigenze riscontrate. Pertanto, la Società appaltatrice non avrà diritto ad alcun compenso o ristoro o risarcimento, qualora le venga richiesto di svolgere il servizio per un importo inferiore a quello sopra indicato. Il Comune di Bergamo si riserva la facoltà, in sede di esecuzione dell'accordo quadro, di non richiedere l'attivazione di alcun contratto, senza che la Società appaltatrice possa vantare alcuna pretesa.

Il valore complessivo stimato dell'appalto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 35 comma 4 D.Lgs. 50/2016, è pari a complessivi 2.475.000,00€ oltre IVA di legge, così ripartiti:

- € 1.100.000,00 – importo biennale dell'Accordo Quadro;
- € 1.100.000,00 – importo rinnovo biennale dell'Accordo Quadro;
- € 275.000,00 – importo proroga semestrale (art. 106 c.11 del D.Lgs. 50/2016).

La revisione prezzi può essere effettuata a partire dalla seconda annualità contrattuale. La revisione dei prezzi può essere richiesta una sola volta per ciascuna annualità.

Trattandosi di appalto con prevalenza del costo della manodopera, allo scopo di assicurare la copertura dei costi della manodopera, ferma restando la tempistica di cui al comma precedente, la revisione dei prezzi verrà effettuata, per le voci di costo relative al personale, solo in caso di rinnovo del C.C.N.L., ma senza alcun effetto retroattivo. Si procederà considerando unicamente le eventuali variazioni del costo del lavoro derivante dai nuovi valori minimi tabellari per ciascuna delle singole categorie in cui è inquadrato il personale dipendente.

Non è prevista revisione prezzi per le componenti costo diverse da quella relativa al personale.

Art. 8 - Criterio di aggiudicazione dell'Accordo

Il presente Accordo sarà aggiudicato mediante bando di gara a procedura aperta, di cui all'art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., con applicazione del criterio dell'**offerta economicamente più vantaggiosa** di cui all'art. 95 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., e con l'ammissione di sole offerte in ribasso sull'importo a base di gara, soggetto a sconto. Non saranno ammesse offerte parziali, condizionate o basate sui singoli prezzi. Non sono ammesse offerte pari o in aumento.

L'importo a base di gara della prestazione (biennale) ammonta a **1.100.00,00€ (IVA esclusa)** di cui 20.000,00€ per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso. Il costo della manodopera, ai sensi dell'art. 23, c. 16 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i è quantificato in 902.000,00€.

Verranno applicati i seguenti criteri di valutazione:

OFFERTA ECONOMICA:	max. 30 punti
OFFERTA TECNICA:	max. 70 punti così ripartiti:
A PROGETTO, METODO E ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO Formeranno oggetto di valutazione il metodo proposto per l'esecuzione dell'appalto, la logistica e l'organizzazione degli interventi, la composizione delle squadre di lavoro, la gestione delle interferenze con l'ambiente circostante. Il progetto dovrà indicare: - l'eventuale articolazione in sub-attività; - la distribuzione degli operatori sul territorio comunale; - il numero e la qualifica delle maestranze impiegate; - i mezzi utilizzati; - gli apprestamenti a tutela della salute e sicurezza dei lavoratori e degli estranei ai lavori e delle possibili interferenze. - una proposta schematica di articolazione temporale per lo svolgimento, nell'arco dell'anno, delle attività di cui all'art. 48 del presente capitolato denominate "apertura e chiusura con custodia, pulizia e piccola manutenzione".	max. 15 punti
B MONITORAGGIO E VALUTAZIONE Efficacia, concretezza e realistica fattibilità delle modalità di monitoraggio e controllo interno della qualità, degli strumenti di rilevazione, delle strategie correttive delle disfunzioni rilevate, anche in riferimento alle attività di competenza del personale della struttura di coordinamento	max. 5 punti
C PERSEGUIMENTO DI OBIETTIVI SOCIALI La commissione valuterà, all'interno della proposta progettuale, la presenza di elementi in grado di realizzare l'inclusione attiva di soggetti appartenenti alle fasce a più alto rischio di esclusione dal mondo del lavoro quali, a titolo meramente esemplificativo: - l'impegno ad assumere disoccupati o altre categorie di soggetti disagiati, con l'indicazione dei criteri di scelta e provenienza (residenza) dei soggetti - numero di lavoratori svantaggiati che si propone di impiegare nei servizi, la durata minima del contratto e indicazione del numero minimo di ore settimanali - attività, alternative/complementari a quelle relative ai servizi oggetto di appalto, offerte dall'operatore economico per l'impiego dei lavoratori svantaggiati, precisando la località e l'ambiente di lavoro dove le stesse si dovranno svolgere. Strumenti di sostegno e accompagnamento nei confronti dei lavoratori svantaggiati, precisando l'eventuale presenza di tutor (con adeguata preparazione professionale), l'attivazione di borse lavoro, tirocini e/o stage, la formazione impartita al lavoratore svantaggiato (precisando anche il n. ore/mese), i rapporti con i soggetti istituzionali (Agenzie del territorio, Servizi	max. 30 punti

Sociali) - azioni di promozione delle pari opportunità; - l'impegno ad assumere un numero di disabili superiore rispetto alla quota d'obbligo prevista dalla legislazione nazionale.	
D MODALITÀ DI RELAZIONE CON LA STAZIONE APPALTANTE E CON LE RETI SOCIALI DEL TERRITORIO La commissione valuterà la capacità di attivare la rete dei servizi territoriali e le risorse del territorio in particolare le associazioni e le reti informali, operanti non solo nell'ambito sociale, capacità di sviluppo di azioni di servizio aperte al territorio, capillari ed inclusive.	max. 10 punti
E MIGLIORIE OFFERTE Proposte migliorative ed integrative del sistema di servizi con messa a disposizione di mezzi, attrezzature e/o attività aggiuntive oltre le caratteristiche previste dal capitolato, senza oneri per l'amministrazione	max. 10 punti

Si precisa che il progetto relativo all'offerta tecnica non dovrà superare 20 facciate (interlinea 1,5, dimensioni e carattere Arial 12). La valutazione si baserà esclusivamente su quanto riportato per ciascun sub-criterio nel relativo capitolo del progetto, non essendo ammessa la valutazione di elementi riconducibili al sub-criterio in analisi eventualmente contenuti in altre sezioni/parti. A pena di esclusione, il progetto non deve contenere elementi dai quali sia possibile desumere elementi dell'offerta economica.

Modalità di Attribuzione del punteggio all'offerta tecnica:

Il punteggio di valutazione tecnica, per ciascuna offerta presentata, sarà attribuito come segue:

$$Pt(a) = \sum n [Wi * V(a)i]$$

Pt(a) = Punteggio di valutazione tecnica per offerta a;

$\sum n$ = sommatoria degli n elementi valutati

Wi = peso attribuito al singolo elemento i;

V(a)i = coefficiente definitivo calcolato dalla commissione relativo alla presentazione dell'offerta (a) rispetto all'elemento (i) variabile tra zero e uno.

I coefficienti V(a)i sono determinati, in conformità a quanto disposto dalla linea guida ANAC n. 2 del 2016, sulla base della media dei coefficienti attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari.

In dettaglio, per singola offerta e per ciascun elemento individuato, la commissione attribuirà un valore compreso tra 0 e 1 utilizzando la seguente scala di valutazione:

Coefficiente	Giudizio
0,00	Non valutabile
0,10	Minima
0,20	Limitata
0,30	Evolutiva
0,40	Significativa
0,50	Sufficiente
0,60	Discreta
0,70	Buona
0,80	Ottima
0,90	Eccellente
1,00	Massima

Per singola offerta e ciascun elemento individuato, terminata l'attribuzione discrezionale dei valori da parte di tutti i commissari, si procederà a determinarne il valore medio e trasformare tale valore in coefficienti definitivi, riportando ad uno la media più alta e proporzionando, a tale media massima, le medie provvisorie prima calcolate, determinando i singoli coefficienti V(a)i.

I coefficienti saranno soppesati secondo quanto indicato negli elementi di cui sopra. La sommatoria per ciascun elemento dei coefficienti $V(a)_i$ per i relativi pesi determinerà il punteggio di valutazione tecnica assegnato all'offerta a-iesima e così via.

Non sarà ammesso alla successiva fase di valutazione dell'offerta economica il concorrente che non raggiungerà la votazione minima di 48 punti.

Il punteggio relativo all'offerta economica sarà attribuito con applicazione della seguente formula:

Al concorrente che, tra quelle ammesse a presentare l'offerta, avrà proposto, in sede di apertura delle buste, la percentuale più alta di sconto sarà assegnato il punteggio massimo. Alle restanti il punteggio sarà assegnato secondo la seguente formula:

$$Y = (P_o \times C) / P_i$$

Dove:

Y = Coefficiente totale attribuito al concorrente

P_i = Percentuale più alta di ribasso sull'elenco prezzi

C = Fattore ponderale (30)

P_o = Percentuale offerta di ribasso sull'elenco prezzi

Per quanto concerne le **offerte anomale**, si procederà alla valutazione dell'anomalia dell'offerta ai sensi degli artt. 97 c. 3 del D.Lgs. n. 50/2016 e smi. Resta salva la facoltà di procedere alla verifica anche ai sensi dell'art. 97, c. 6 del D.Lgs. n. 50/2016 e smi qualora l'offerta appaia anormalmente bassa.

Nel contratto, ai sensi dell'art. 209, c. 2, del D.Lgs. n. 50/2016 e smi non è prevista la clausola compromissoria ed è vietato il compromesso.

Art. 9 - Forma dell'Accordo e dei Contratti Attuativi

Il contratto di Accordo sarà stipulato nella forma di atto pubblico, dopo che l'aggiudicazione sarà divenuta efficace ai sensi dell'art. 32, c. 7 del D.Lgs. n. 50/2016 e smi.

La ditta aggiudicataria, ai fini della stipula del contratto di Accordo Quadro, dovrà depositare alla stazione appaltante tutta la documentazione richiesta entro i termini che saranno definiti nella lettera di aggiudicazione.

Qualora l'Aggiudicatario non ottemperi nel termine assegnatogli a quanto sopra richiesto, la stazione appaltante avrà la facoltà di soprassedere alla stipulazione del contratto di Accordo Quadro, procedere all'incameramento dell'eventuale deposito cauzionale e riprendere la procedura di gara riservandosi di chiedere il risarcimento danni e di attuare le procedure previste dalla normativa in vigore.

Fanno parte integrante del contratto di Accordo Quadro i seguenti documenti, anche se non materialmente allegati:

- Capitolato Speciale d'Appalto;
- Relazione del progetto di servizio;
- Quadro economico;
- Elenco prezzi in sede di gara ribassati della percentuale corrispondente al ribasso formulato in sede di gara;
- Garanzia definitiva e polizze assicurative di cui all'art. 103 del D.Lgs. n.50/2016, da stipularsi come descritto nel presente Capitolato e nello Schema di Accordo Quadro.

I successivi Contratti Attuativi:

- di importo unitario superiore ai € 40.000,00: saranno stipulati sempre in forma di scrittura privata e in modalità elettronica, mediante utilizzo di sistemi telematici di trasmissione del documento per l'acquisizione delle firme delle parti.
- fino a € 40.000,00: mediante scambio di corrispondenza commerciale.

Gli oneri connessi alla stipula del contratto di Accordo Quadro sono a carico dell'Impresa appaltatrice, mentre è a carico della stazione appaltante la sola IVA.

Art. 10 - Esecuzione delle prestazioni

Le prestazioni oggetto del presente Accordo Quadro e dei singoli Contratti Attuativi derivanti dallo stesso, saranno effettuate direttamente dall'Affidatario, tramite i suoi incaricati, che saranno a suo completo carico e per le quali egli risponderà in tutto e per tutto nei confronti dell'Amministrazione comunale.

Tali persone devono essere maggiorenni, di gradimento dell'Amministrazione comunale, risultare idonee allo svolgimento delle mansioni previste dall'incarico ed opportunamente dotati di pettorina di color arancione con indicante la specifica di guardiano, la società di appartenenza e i recapiti telefonici a cui far prevenire eventuali segnalazioni da parte dell'utenza.

Un cartellino di riconoscimento con fotografia e generalità del custode dovranno essere sempre indossate dal personale impiegato.

In caso di sostituzione del personale, anche temporanea, deve essere tempestivamente comunicata al Servizio Verde Pubblico, unitamente ai dati anagrafici relativi al sostituto.

Tali soggetti incaricati dovranno provvedere all'apertura e alla chiusura giornaliera (compresi i giorni festivi) del parco/giardino, secondo gli orari stabiliti dall'Amministrazione comunale, dandosi atto pertanto che l'incarico di che trattasi dovrà essere eseguito e svolto nell'ambito di detti orari.

È indispensabile e vincolante che l'incaricato e l'eventuale suo sostituto, mantengano sempre un contegno civile, educato e consono alla funzione pubblica del servizio che esplicano.

È fatto divieto di pernottare nel parco e svolgere in esso qualsiasi altra attività non inerente il servizio affidato. Il rapporto di lavoro intercorrente tra l'aggiudicatario del servizio e i suddetti operatori dovrà essere tale da garantire al Comune di Bergamo le prestazioni lavorative descritte nel presente Capitolato con particolare riferimento alle sedi operative e agli orari di lavoro.

I suddetti lavoratori dovranno inoltre godere di tutte le tutele spettanti in relazione al contratto di lavoro stipulato con l'aggiudicatario della presente procedura.

Per tutto quanto non previsto nel presente articolo si demanda alla parte prestazionale del presente accordo quadro.

Tutte le prestazioni oggetto del presente Accordo devono essere svolte in regola con le vigenti disposizioni in materia di sicurezza sul lavoro, in conformità alle disposizioni ricevute e con l'osservanza delle norme del presente Capitolato.

Gli appaltatori debbono uniformarsi rigorosamente alla normativa vigente in materia di lavoro, d'infortuni sul lavoro, d'igiene, di previdenza sociale, restando la stazione appaltante completamente esonerata da qualsiasi responsabilità in merito e, in particolare, per eventuali incidenti o sinistri avvenuti durante le prestazioni.

Gli appaltatori sono tenuti all'osservanza di tutti gli obblighi previsti dai contratti collettivi di categoria, anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione.

Tutte le prestazioni dovranno essere svolte a regola d'arte con assunzione di piena responsabilità da parte della ditta appaltatrice, nelle modalità indicate nel presente accordo quadro e/o nel disciplinare di gara.

Art. 11 – Clausola sociale e inserimenti lavorativi

1. Il presente servizio rientra fra quelli definiti ad alta intensità di manodopera e pertanto, in coerenza con l'art. 50 del D.lgs. 50/2016, con le indicazioni delle Linee Guida ANAC n. 13 del 13 febbraio 2019 e secondo l'orientamento espresso dall'Amministrazione comunale, al presente affidamento verranno applicate, conformemente ai principi nazionali e comunitari in materia di libertà di iniziativa imprenditoriale e di concorrenza, le seguenti "clausole sociali":
 - a) obbligo di riassunzione del personale utilizzato nell'Appalto cessante presso il nuovo soggetto Appaltatore (clausola di riassorbimento), nei limiti in cui sia compatibile con il fabbisogno richiesto dall'esecuzione del nuovo contratto e con la pianificazione e l'organizzazione definita dal nuovo assunto per la gestione del servizio.
 - b) inserimento lavorativo delle persone in condizione di svantaggio di cui al Regolamento CE 2204 del 12 dicembre 2002, all'art. 2 (numeri 18 e 19) del Regolamento CE n. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008 e di cui all'art. 1 del Decreto 20 marzo 2013 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, secondo specifici programmi di recupero ed inserimento lavorativo, nella misura e nelle modalità eventualmente indicate nell'offerta tecnica;
2. L'Operatore Economico, così come previsto al punto 3.5 delle Linee Guida ANAC n.13, in sede di gara dovrà presentare un progetto di assorbimento atto ad illustrare le concrete modalità di applicazione della clausola sociale, con particolare riferimento al numero dei lavoratori che

beneficeranno della stessa e alla relativa proposta contrattuale (inquadramento e trattamento economico). La mancata presentazione del progetto di riassorbimento, anche a seguito dell'attivazione del soccorso istruttorio, equivale a mancata accettazione della clausola sociale con le conseguenze di cui al punto 5.1 delle stesse Linee Guida ANAC n.13.

3. La documentazione di gara riporta i dati forniti dall'Appaltatore uscente relativi al personale addetto al servizio di guardiania e oggetto del presente articolo.
4. La società appaltatrice dovrà garantire, in caso di cessazione dal servizio del personale di cui al precedente comma, la presenza di unità di personale, appartenenti alle categorie svantaggiate di cui all'articolo 4, comma 1, della Legge n. 381/1991, su segnalazione dei Servizi Sociali del Comune di Bergamo, per un monte ore settimanale complessivo non inferiore a quello riportato nella documentazione di cui al precedente comma. In caso di difficoltà ad individuare candidature con caratteristiche personali idonee, i Servizi Sociali potranno proporre altri soggetti in condizioni di svantaggio o marginalità sociale, con particolare riferimento all'articolo 2 del Regolamento CEE n. 800/2008;
5. nell'eventualità di ampliamento di organico con nuove assunzioni, si obbliga a dare priorità ai soggetti inviati dai competenti Servizi Sociali comunali, appartenenti alle categorie di cui all'art. 4 della Legge n. 381/1991 o in altre condizioni di svantaggio socioeconomico;
6. si impegna a comunicare al referente dei Servizi Sociali comunali, con cadenza semestrale, lo stato di attuazione degli adempimenti relativi agli inserimenti lavorativi di cui al presente articolo.
7. Gli inserimenti dei soggetti svantaggiati, a titolo di assunzione o tirocinio, sono effettuati sulla scorta di appositi progetti individuali concordati con i Servizi Sociali comunali. Le modalità attuative degli inserimenti competono alla Società appaltatrice, nel rispetto dei predetti progetti.
8. La Società appaltatrice, per i progetti di inserimento lavorativo e di tirocinio, individuerà un proprio referente interno in possesso di adeguati requisiti professionali, che agirà in sintonia con analoga figura professionale dei Servizi Sociali inviati e degli Enti Promotori, per la gestione e monitoraggio dei progetti individuali. In caso di sostituzione, per ragioni operative, del referente di cui sopra, la Società appaltatrice dovrà darne immediata comunicazione scritta all'Amministrazione comunale.

Art. 12 – Subappalto

L'esecuzione delle prestazioni di cui ai contratti di appalto derivanti dal presente accordo quadro è direttamente affidata all'Impresa appaltatrice, che è tenuta a eseguire in proprio i servizi compresi nel contratto. A pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 106, comma 1, lettera d) del D.lgs. 50/2016, il contratto non può essere ceduto, non può essere affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative al complesso delle categorie prevalenti e dei contratti ad alta intensità di manodopera.

È ammesso il subappalto nei limiti e secondo le modalità previsti dall'art. 105 del D. Lgs. 50/2016.

Art. 13 – Divieto di cessione del contratto – Cessione dell'azienda

È tassativamente vietata la cessione anche parziale dell'accordo quadro e dei contratti attuativi da esso derivanti.

Sono fatti salvi i casi di trasformazione, fusione e scissione di impresa per i quali la cessione del contratto è consentita, ai sensi dell'art. 1406 e seguenti del cc a condizione che il cessionario (oppure il soggetto risultante dall'avvenuta trasformazione, fusione o scissione), provveda a documentare il possesso dei requisiti previsti per la gestione della prestazione.

Art. 14 – Domicilio dell'appaltatore

L'appaltatore deve eleggere domicilio e a tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal presente accordo quadro e dai contratti derivanti.

L'Appaltatore ha l'obbligo di comunicare per iscritto alla Stazione appaltante, prima della stipulazione del contratto, il proprio domicilio legale, unitamente ai numeri telefonici e all'indirizzo di posta elettronica certificata degli uffici dove la stazione appaltante medesima ed il Direttore dell'esecuzione in ogni tempo possono indirizzare ordini e notificare atti.

L'appaltatore deve depositare presso la stazione appaltante, il nominativo di un referente aziendale in grado di assumere qualsiasi decisione derivante dal presente accordo quadro e dai singoli appalti specifici derivanti dall'accordo quadro stesso.

L'elenco del personale impiegato per l'esecuzione delle prestazioni deve essere comunicato al Direttore dell'esecuzione prima dell'inizio delle prestazioni e comunque aggiornato ad ogni sostituzione e integrazione; deve essere impiegato del personale di assoluta fiducia e di provata capacità nella quantità necessaria, al fine di garantire la perfetta esecuzione delle prestazioni.

L'appaltatore, tramite il referente aziendale assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione delle prestazioni; il direttore dell'esecuzione nominato dalla stazione appaltante ai sensi dell'art. 102 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. ha il diritto di esigere il cambiamento del referente aziendale e del personale dell'appaltatore per disciplina, incapacità o grave negligenza. L'appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti. Ogni variazione del domicilio di cui al comma 1, o delle persone di cui sopra, deve essere tempestivamente notificata alla Stazione appaltante; ogni variazione del referente aziendale deve essere accompagnata dal deposito presso la stazione appaltante del nuovo atto di nomina.

Art. 15 – Responsabile Unico del Procedimento

Le attività e le responsabilità afferenti al ruolo del Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) sono definite dall'art. 6 della L. n. 241/1990 e s.m.i., dall'art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., e relative Linee Guida ANAC n. 3 - "Nomina, ruolo e compiti del RUP per l'affidamento di appalti e concessioni" e s.m.i. e dalle disposizioni del presente Capitolato.

Al R.U.P. competono inoltre i seguenti compiti:

- Obbligo di comunicare i dati e le informazioni richieste dall'Autorità Nazionale Anticorruzione -ANAC;
- Apposizione del visto, in segno di conferma, al "verbale di avvio dell'esecuzione del contratto";
- Trasmissione al Direttore dell'Esecuzione del contratto tutta la documentazione necessaria prevista dal Capitolato;
- Acquisizione di tutte le segnalazioni dal Direttore dell'Esecuzione del contratto per provvedimenti nei confronti dei soggetti individuati dall'Appaltatore per l'espletamento del servizio e provvede alla notifica di eventuali contestazioni sullo svolgimento del servizio;
- Avviamento delle procedure di risoluzione del contratto previste dal presente atto;
- Comminare penali sulla base delle indicazioni fornite dal Direttore dell'Esecuzione.

Art. 16 – Direttore dell'Esecuzione – DEC

Le attività e le responsabilità afferenti al ruolo del Direttore dell'Esecuzione sono definite dall'art. 101 del D.Lgs. n. 50/2016, dal D.M. 49/2018, nonché dalle disposizioni del presente Capitolato.

Il Direttore dell'Esecuzione ha inoltre i seguenti compiti:

- Provvede al coordinamento, alla direzione ed al controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto.
- Assicura la regolare esecuzione del contratto verificando che le attività e le prestazioni contrattuali siano eseguite in conformità a quanto previsto dalle condizioni contrattuali.
- Svolge tutte le attività che si rendano opportune per assicurare il perseguimento dei compiti sopra indicati.
- Redige, in contraddittorio con l'Appaltatore, il verbale di avvio di esecuzione del contratto.
- Redige apposito verbale di modifica delle prestazioni in tutti i casi di necessità.
- Segnala al R.U.P. comportamenti non conformi alle prescrizioni del Capitolato da parte degli esecutori del servizio anche al fine dell'applicazione da parte del RUP delle penali inserite nel contratto ovvero della risoluzione dello stesso per inadempimento nei casi consentiti.
- Accerta i danni in contraddittorio con l'Appaltatore.
- Propone la liquidazione delle contabilità su presentazione delle fatture trasmesse dall'Appaltatore.
- Convalida i documenti contabili e i rapporti dell'Appaltatore nei confronti dell'utenza e riferisce in merito all'Amministrazione.

Tale attività di controllo è condotta nel corso dell'intera durata del rapporto contrattuale e deve essere realizzata con criteri di misurabilità della qualità, sulla base di parametri oggettivi, non limitati al generico richiamo delle regole dell'arte.

Art. 17 – Esecuzione a regola d'arte delle prestazioni

Ogni prestazione dovrà essere svolta a regola d'arte e potrà essere controllata ed eventualmente sottoposta ad attestazione di regolare esecuzione a cura del direttore dell'esecuzione o persona appositamente incaricata.

La Ditta appaltatrice deve provvedere a sue spese, con propria organizzazione, con tutti i mezzi, strumenti ed attrezzature necessari e nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia, sotto la propria esclusiva responsabilità, allo svolgimento delle prestazioni richieste. L'espletamento delle prestazioni sarà richiesto all'aggiudicatario secondo le modalità indicate nel presente capitolato.

La ditta appaltatrice deve, con oneri interamente a proprio carico, reiterare le prestazioni in caso di riscontrate difformità rispetto agli impegni contrattuali e alle norme di buona tecnica, previa specifica segnalazione da parte del direttore dell'esecuzione.

Qualora l'appaltatore non provvedesse alla reiterazione degli interventi ove richiesto, fatta salva la risoluzione dell'appalto specifico e dell'accordo quadro, la stazione appaltante potrà far eseguire le prestazioni richieste da ditta di propria scelta addebitando i costi sostenuti sui crediti dell'appaltatore o sulla garanzia definitiva che dovrà essere immediatamente reintegrata.

Art. 18 - Consegna e inizio delle prestazioni

L'esecuzione delle prestazioni ha inizio dopo la sottoscrizione dei singoli contratti attuativi.

Quando, nei casi consentiti dall'articolo 32 del D.Lgs. n.50/2016 e smi, è disposta l'esecuzione anticipata, il direttore dell'esecuzione indica nel verbale di avvio quanto predisposto o somministrato dall'esecutore per il rimborso delle relative spese. È inoltre facoltà della stazione appaltante procedere in via d'urgenza, alla consegna delle prestazioni, anche nelle more della stipulazione formale del contratto di appalto, ai sensi dell'art. 32, c. 8 del D.Lgs. n. 50/2016 e smi; in tal caso il direttore dell'esecuzione indica espressamente sul verbale le prestazioni da iniziare immediatamente.

Se nel giorno fissato e comunicato l'appaltatore non si presenta a ricevere la consegna delle prestazioni, il direttore dell'esecuzione fissa una nuova data; i termini per l'esecuzione decorrono comunque dalla data della prima convocazione. Decorso inutilmente il termine anzidetto è facoltà della stazione appaltante di risolvere il contratto e incamerare la cauzione, ferma restando la possibilità di avvalersi della garanzia fideiussoria al fine del risarcimento del danno, senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta. Qualora sia indetta una nuova procedura per l'affidamento del completamento delle prestazioni, l'aggiudicatario è escluso dalla partecipazione in quanto l'inadempimento è considerato grave negligenza accertata.

L'appaltatore deve trasmettere alla Stazione appaltante, prima dell'inizio delle prestazioni, la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici per il personale dipendente.

Tutte le prestazioni affidate di cui al presente accordo dovranno essere rese in modo che le stesse siano complete entro i termini che saranno di volta in volta fissati dalla stazione appaltante, fatto salvo quanto indicato nel presente accordo quadro.

Non costituiscono motivo di mancata o discontinua conduzione delle prestazioni appaltate a seguito del presente accordo quadro o ritardata ultimazione degli stessi:

- a) L'adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal direttore dell'esecuzione;
- b) Il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'appaltatore comunque previsti dal presente capitolato;
- c) Le eventuali controversie tra l'appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati dall'appaltatore né i ritardi o gli inadempimenti degli stessi soggetti;
- d) Le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l'appaltatore e il proprio personale dipendente;
- e) Le sospensioni disposte dalla stazione appaltante, dal Direttore dell'esecuzione/R.U.P. per inosservanza delle misure di sicurezza dei lavoratori o inosservanza degli obblighi retributivi, contributivi, previdenziali o assistenziali nei confronti dei lavoratori impiegati;
- f) Le sospensioni dell'attività disposte dal personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in relazione alla presenza di personale non risultante dalle scritture o da altra

documentazione obbligatoria o in caso di reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale, ai sensi dell'articolo 14 del D. Lgs. n. 81/2008, fino alla relativa revoca.

Le cause di cui ai punti precedenti non possono costituire motivo per l'applicazione delle penali di cui al presente Capitolato, né per l'eventuale risoluzione dell'accordo quadro.

Art. 19 – Esecuzione, sospensioni e ripresa delle prestazioni

Dopo che l'ordinativo è stato firmato per accettazione, il responsabile del procedimento autorizza il direttore dell'esecuzione a dare avvio all'esecuzione della prestazione.

L'esecutore è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite dalla stazione appaltante per l'avvio dell'esecuzione del contratto; qualora l'esecutore non adempia, la stazione appaltante ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto.

Il direttore dell'esecuzione redige apposito verbale di avvio dell'esecuzione del contratto in contraddittorio con l'esecutore, nel quale sono indicati:

- a) le aree e gli eventuali ambienti dove si svolge l'attività;
- b) la descrizione dei mezzi e degli strumenti eventualmente messi a disposizione dalla stazione appaltante, compresa la dichiarazione attestante che lo stato attuale degli ambienti è tale da non impedire l'avvio e la prosecuzione dell'attività;
- c) descrizione dei mezzi e degli strumenti messi a disposizione dall'impresa appaltatrice per lo svolgimento dei servizi oggetto del presente capitolato.

Qualora circostanze particolari impediscano temporaneamente la regolare esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, il direttore dell'esecuzione ne ordina la sospensione, indicando le ragioni e l'imputabilità delle medesime. E' ammessa la sospensione della prestazione, ordinata dal direttore dell'esecuzione nei casi di forza maggiore, o di altre circostanze speciali che impediscano la esecuzione o la realizzazione a regola d'arte della prestazione; tra le circostanze speciali rientrano le situazioni che determinano la necessità di procedere alla redazione di una variante in corso di esecuzione, qualora dipendano da fatti non prevedibili al momento della stipulazione del contratto.

L'esecutore che ritenga cessate le cause che hanno determinato la sospensione temporanea delle prestazioni, senza che la stazione appaltante abbia disposto la ripresa delle stesse, può diffidare per iscritto il responsabile del procedimento a dare le necessarie disposizioni al direttore dell'esecuzione perché provveda a quanto necessario alla ripresa. La diffida ai sensi del presente comma è condizione necessaria per poter iscrivere riserva all'atto della ripresa delle prestazioni, qualora l'esecutore intenda far valere l'illegittima maggiore durata della sospensione.

Qualora la sospensione, o le sospensioni, se più di una, durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione delle prestazioni, o comunque quando superino sei mesi complessivi, l'esecutore può richiedere lo scioglimento del contratto senza indennità; se la stazione appaltante si oppone allo scioglimento, l'esecutore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. Salvo quanto previsto nel presente comma, per la sospensione delle prestazioni, qualunque sia la causa, non spetta all'esecutore alcun compenso o indennizzo.

In ogni caso, e salvo che la sospensione non sia dovuta a cause attribuibili all'esecutore, la sua durata non è calcolata nel tempo fissato dal contratto per l'esecuzione delle prestazioni.

Fuori dei casi sopra previsti, il responsabile del procedimento può, per ragioni di pubblico interesse o necessità, ordinare la sospensione dell'esecuzione del contratto nei limiti e con gli effetti previsti.

Nel caso di sospensione il direttore dell'esecuzione del contratto, con l'intervento dell'esecutore o di un suo legale rappresentante, compila il verbale di sospensione indicando le ragioni che hanno determinato l'interruzione delle prestazioni oggetto del contratto, le prestazioni già effettuate, le eventuali cautele per la ripresa dell'esecuzione del contratto senza che siano richiesti ulteriori oneri, i mezzi e gli strumenti esistenti che rimangono eventualmente nel luogo dove l'attività contrattuale era in corso di svolgimento. Il verbale di sospensione deve essere firmato dall'esecutore.

Le sospensioni totali o parziali delle prestazioni disposte dalla stazione appaltante per cause diverse da quelle sopracitate sono considerate illegittime e danno diritto all'esecutore ad ottenere il risarcimento dei danni subiti da calcolarsi come stabilito dalla vigente normativa.

Cessate le cause della sospensione deve essere redatto apposito verbale di ripresa dell'esecuzione del contratto, da redigersi a cura del direttore dell'esecuzione e firmato dall'esecutore. Nel verbale di ripresa il direttore indica il nuovo termine ultimo di esecuzione del contratto, calcolato tenendo in considerazione la durata della sospensione e gli effetti da questa prodotti.

Art. 20 – Ultimazioni delle prestazioni

A seguito di apposita comunicazione dell'intervenuta ultimazione delle prestazioni da parte dell'appaltatore, il direttore dell'esecuzione effettua i necessari accertamenti e rilascia il certificato attestante l'avvenuta ultimazione delle prestazioni firmato dal direttore dell'esecuzione del contratto e dall'esecutore.

Art. 21 – Divieto di modifiche introdotte dall'esecutore

Nessuna variazione o modifica al contratto può essere introdotta dall'esecutore, se non è disposta dal direttore dell'esecuzione e preventivamente approvata dalla stazione appaltante nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti nella normativa vigente e come disciplinato nel seguito del presente capitolato.

Le modifiche non previamente autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e, ove il direttore dell'esecuzione lo giudichi opportuno, comportano la rimessa in pristino, a carico dell'esecutore, della situazione originaria preesistente, secondo le disposizioni del direttore dell'esecuzione del contratto.

Art. 22 – Varianti in corso di esecuzione

Le eventuali modifiche, nonché le varianti, del contratto di appalto potranno essere autorizzate dal RUP con le modalità previste dall'ordinamento della stazione appaltante cui il RUP dipende e potranno essere attuate senza una nuova procedura di affidamento nei casi contemplati dal Codice dei contratti all'art. 106.

Dovranno, essere rispettate le disposizioni di cui al d.lgs. n. 50/2016 s.m.i. ed i relativi atti attuativi.

In particolare, la stazione appaltante può ammettere variazioni all'appalto specifico derivante dal presente accordo quadro nei seguenti casi:

- a) per esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari;
- b) per cause imprevedute e imprevedibili accertate dal responsabile del procedimento o per l'intervenuta possibilità di utilizzare materiali, componenti e tecnologie non esistenti al momento in cui ha avuto inizio la procedura di selezione del contraente, che possono determinare, senza aumento di costo, significativi miglioramenti nella qualità delle prestazioni eseguite;
- c) per la presenza di eventi inerenti alla natura e alla specificità dei luoghi sui quali si interviene, verificatisi nel corso di esecuzione del contratto.

Nei casi suddetti la stazione appaltante può chiedere all'esecutore una variazione in aumento o in diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza di un quinto del prezzo complessivo previsto dal contratto che l'esecutore è tenuto ad eseguire, previa sottoscrizione di un atto di sottomissione, agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto originario senza diritto ad alcuna indennità ad eccezione del corrispettivo relativo alle nuove prestazioni. Nel caso in cui la variazione superi tale limite, la stazione appaltante procede alla stipula di un atto aggiuntivo al contratto principale dopo aver acquisito il consenso dell'esecutore. L'esecutore è obbligato ad assoggettarsi alle variazioni di cui trattasi alle stesse condizioni previste dal contratto.

Sono inoltre ammesse, nell'esclusivo interesse della stazione appaltante, le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento o alla migliore funzionalità delle prestazioni oggetto del contratto, a condizione che tali varianti non comportino modifiche sostanziali e siano motivate da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula del contratto. L'importo in aumento o in diminuzione relativo a tali varianti non può superare il cinque per cento dell'importo originario del contratto e deve trovare copertura nella somma stanziata per l'esecuzione della prestazione. Le varianti di cui al presente comma sono approvate dal soggetto competente secondo l'ordinamento della stazione appaltante. L'esecutore è obbligato ad assoggettarsi alle variazioni di cui trattasi alle stesse condizioni previste dal contratto.

In ogni caso, ai sensi dell'art. 106, 1, lett. e) D.lgs. 50/2016, l'esecutore ha l'obbligo di eseguire tutte quelle variazioni di carattere non sostanziale che siano ritenute opportune dalla stazione appaltante e che il direttore dell'esecuzione del contratto abbia ordinato, entro il limite del 20% dell'importo dell'Accordo Quadro.

Art. 23 - Pagamenti

I pagamenti in acconto saranno determinati dai contratti attuativi. In assenza di disposizioni del contratto attuativo, i pagamenti in acconto avverranno con cadenza trimestrale.

La Stazione appaltante provvede al pagamento della fattura entro i successivi 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura, mediante emissione dell'apposito mandato e l'erogazione a favore dell'appaltatore previa emissione della certificazione che le prestazioni sono state rese regolarmente.

Qualora le prestazioni rimangano sospese per un periodo superiore a 90 (novanta) giorni per cause non dipendenti dall'appaltatore, si provvede alla contabilizzazione di quanto effettivamente consegnato, accettato e verificato.

Il Direttore dell'esecuzione provvederà alla liquidazione della fattura previa verifica dell'effettivo e regolare svolgimento delle prestazioni indicate.

Il Committente procederà al pagamento solo dopo avere accertato la regolarità contributiva presso gli appositi istituti mediante la richiesta del DURC.

In caso di DURC irregolare trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 30, c. 5 bis del D.Lgs. n. 50/2016 con obbligo per la stazione appaltante di versare direttamente agli enti previdenziali la somma a debito della ditta risultante dal DURC.

I pagamenti delle fatture saranno effettuati mediante bonifico bancario su istituto di credito e coordinate bancarie che l'Impresa avrà cura di indicare anche in fattura.

Nella medesima fattura dovrà essere indicato il numero di C.I.G. - codice identificativo gara - (comunicato alla ditta in seguito all'aggiudicazione di appalto specifico).

Il Committente declina ogni responsabilità per ritardati pagamenti dovuti al verificarsi di uno dei seguenti casi:

- omessa e/o errata indicazione in fattura dei riferimenti richiesti;
- DURC irregolare;
- omessa comunicazione da parte dell'appaltatore di variazione della dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari.

Art. 24 - Pagamenti a saldo

Nel caso di prestazioni continuative il saldo delle prestazioni è pagato nei termini di legge a seguito della redazione della attestazione di regolare esecuzione.

In tale occasione la stazione appaltante provvederà alla liquidazione delle ritenute a garanzia dello 0,50% trattenute ai sensi dell'art. 30, c. 5bis del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i, il tutto previa acquisizione della documentazione attestante la regolarità contributiva.

Art. 25 – Percentuale interessi per ritardato pagamento

Nel caso in cui la stazione appaltante non rispetti i tempi di pagamento, ai sensi dell'art. 5, c. 1 del D.Lgs. n. 231/2002 e s.m.i., gli interessi moratori saranno calcolati applicando il tasso legale di interesse.

Art. 26 – Tracciabilità dei flussi finanziari

La ditta aderente all'Accordo assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. n. 136/2010 e s.m.i, impegnandosi ad inserire negli eventuali contratti che potranno essere sottoscritti con i subappaltatori ed i subcontraenti un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari e a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura-Ufficio territoriale del Governo della Provincia della stazione appaltante della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Art. 27 – Cessione del credito

Ai sensi dell'articolo 1260 comma 2 del codice civile (nel seguito cc), è esclusa qualunque cessione di crediti senza preventiva autorizzazione scritta da parte del Committente. Trova applicazione l'articolo 106, c. 13 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

Art. 28 – Attestazione di regolare esecuzione

L'attestazione di regolare esecuzione è emessa dal direttore dell'esecuzione e confermata dal responsabile del procedimento.

L'attestazione di regolare esecuzione è emessa non oltre 90 giorni dalla ultimazione dell'esecuzione e contiene almeno i seguenti elementi: gli estremi del contratto e degli eventuali atti aggiuntivi; l'indicazione dell'esecutore, il nominativo del direttore dell'esecuzione, il tempo prescritto per l'esecuzione delle prestazioni e le date delle attività di effettiva esecuzione delle prestazioni; l'importo totale ovvero l'importo a saldo da pagare all'esecutore; la certificazione di regolare esecuzione.

Successivamente all'emissione dell'attestazione di regolare esecuzione, si procede al pagamento del saldo delle prestazioni eseguite e allo svincolo della cauzione prestata dall'esecutore a garanzia del mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni dedotte in contratto; si procede altresì allo svincolo delle ritenute a garanzia di cui all'art. 30, c. 5 del D.Lgs. n. 50/2016.

Art. 29 – Riservatezza

L'Impresa ha l'impegno di mantenere la più assoluta riservatezza su tutti i documenti forniti dalla stazione appaltante per lo svolgimento delle prestazioni e su tutti i dati relativi alle prestazioni che sono di proprietà esclusiva della stazione appaltante.

L'Impresa è inoltre tenuta a non pubblicare articoli e/o fotografie relativi ai luoghi in cui dovrà svolgersi la prestazione, salvo esplicito benestare della stazione appaltante. Tale impegno si estende anche agli eventuali subappaltatori.

Art. 30 – Riserve e reclami - Procedimento iscrizione riserve

L'esecutore, è sempre tenuto ad uniformarsi alle disposizioni del direttore dell'esecuzione del contratto, senza poter sospendere o ritardare il regolare sviluppo delle prestazioni, quale che sia la contestazione o la riserva che egli iscriva negli atti contabili.

Le riserve sono iscritte a pena di decadenza sul primo atto dell'appalto idoneo a riceverle, successivo all'insorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio dell'esecutore. In ogni caso, sempre a pena di decadenza, le riserve sono iscritte anche nel registro di contabilità, se presente, all'atto della firma immediatamente successiva al verificarsi o al cessare del fatto pregiudizievole. Le riserve non espressamente confermate sul conto finale si intendono abbandonate.

Le riserve devono essere formulate in modo specifico ed indicare con precisione le ragioni sulle quali esse si fondano. In particolare, le riserve devono contenere a pena di inammissibilità la precisa quantificazione delle somme che l'esecutore, ritiene gli siano dovute.

La quantificazione della riserva è effettuata in via definitiva, senza possibilità di successive integrazioni o incrementi rispetto all'importo iscritto.

Il registro di contabilità è firmato dall'esecutore, con o senza riserve, nel giorno in cui gli viene presentato.

Nel caso in cui l'esecutore, non firmi il registro, è invitato a farlo entro il termine perentorio di quindici giorni e, qualora persista nell'astensione o nel rifiuto, se ne fa espressa menzione nel registro.

Se l'esecutore, ha firmato con riserva, qualora l'esplicazione e la quantificazione non siano possibili al momento della formulazione della stessa, egli esplica, a pena di decadenza, nel termine di quindici giorni, le sue riserve, scrivendo e firmando nel registro le corrispondenti domande di indennità e indicando con precisione le cifre di compenso cui crede aver diritto, e le ragioni di ciascuna domanda.

Il direttore dell'esecuzione, nei successivi quindici giorni, espone nel registro le sue motivate deduzioni. Se il direttore dell'esecuzione omette di motivare in modo esauriente le proprie deduzioni e non consente alla stazione appaltante la percezione delle ragioni ostative al riconoscimento delle pretese dell'esecutore, incorre in responsabilità per le somme che, per tale negligenza, la stazione appaltante dovesse essere tenuta a sborsare.

Nel caso in cui l'esecutore non ha firmato il registro nel termine perentorio di 15 giorni di cui sopra, oppure lo ha fatto con riserva, ma senza esplicitare le sue riserve nel modo e nel termine sopraindicati, i fatti registrati si intendono definitivamente accertati, e l'esecutore decade dal diritto di far valere in qualunque termine e modo le riserve o le domande che ad essi si riferiscono.

Ove per qualsiasi legittimo impedimento non sia possibile una precisa e completa contabilizzazione, il direttore dell'esecuzione può registrare in partita provvisoria sui libretti, e di conseguenza sugli ulteriori documenti contabili, quantità dedotte da misurazioni e contabilizzazioni sommarie. In tal caso l'onere

dell'immediata riserva diventa operante quando in sede di contabilizzazione definitiva delle categorie di prestazioni interessate vengono portate in detrazione le partite provvisorie.

Per la definizione delle riserve e/o reclami si applica la procedura di cui all'articolo 206 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

Art. 31 – Osservanza di capitolato, leggi, norme e regolamenti

L'Impresa è obbligata, sotto la sua responsabilità, alla piena e incondizionata osservanza di tutte le norme contenute nel presente Capitolato, nonché di tutte le leggi, norme e regolamenti vigenti, anche se di carattere eccezionale o contingente o locale o emanate nel corso delle prestazioni, non pretendendo alcun compenso o indennizzo per l'eventuale aggravio che da ciò derivi.

L'Impresa si intenderà anche obbligata alla scrupolosa osservanza di tutte le regolamentazioni e le disposizioni delle Autorità competenti che hanno giurisdizione sui vari luoghi nei quali deve eseguirsi la prestazione.

Per quanto non previsto nel presente Capitolato, si fa riferimento alle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 50/2016 e al Codice Civile per quanto applicabile oltre alle leggi comunitarie, statali, regionali in materia.

Art. 32 - Obblighi a carico dell'impresa

Sono posti a carico dell'Impresa i seguenti obblighi:

- Corrispondere al personale assunto un trattamento economico e normativo non inferiore a quello stabilito dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro di categoria e dagli accordi integrativi territoriali, e di obbligarsi ad applicare il contratto e gli accordi medesimi anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione.
- Assumere a proprio carico tutti gli oneri inerenti all'assicurazione sugli infortuni, la previdenza e ogni altra forma assicurativa prevista dalle vigenti disposizioni di legge e dalle norme contenute nel contratto collettivo Nazionale di lavoro della categoria ed accordi integrativi.

La violazione della normativa previdenziale, assistenziale ed assicurativa posta in genere a tutela dei lavoratori impiegati nel servizio, consente alla Stazione Appaltante di dichiarare la immediata risoluzione del contratto.

I concorrenti nel redigere l'offerta, devono aver tenuto conto degli obblighi connessi alle disposizioni in materia di sicurezza e protezione dei lavoratori, nonché delle condizioni di lavoro e che ciò non ostacola l'applicazione delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.

Tale dichiarazione è valida per tutti gli appalti affidati ai sensi del presente accordo quadro.

Tutti gli obblighi e gli oneri assicurativi anche infortunistici, assistenziali e previdenziali sono a carico dell'appaltatore il quale ne è il solo responsabile anche in deroga alle norme che dispongono l'obbligo del pagamento o l'onere a carico ovvero in solido con la committente stazione appaltante, con esclusione di ogni diritto di rivalsa nei confronti della Stazione Appaltante e di ogni indennizzo.

Resta inteso, che la stazione appaltante in ogni momento si riserva qualsiasi facoltà di verificare presso gli istituti assicurativi assistenziali e previdenziali la regolarità di iscrizione dei versamenti periodici relativamente ai dipendenti impiegati per l'espletamento delle prestazioni.

Oltre gli oneri previsti dalle vigenti disposizioni di legge, sono a carico dell'appaltatore in quanto trovano compenso nei prezzi unitari prestabiliti, gli ulteriori oneri ed obblighi appresso riportati:

- a. L'approntamento e l'organizzazione delle prestazioni oggetto del presente accordo quadro, secondo le indicazioni che saranno impartite dalla Stazione Appaltante. L'organizzazione dell'Impresa dovrà essere tale da poter rispettare la programmazione delle prestazioni stabilita dalla stazione appaltante.
- b. L'approntamento e l'esecuzione di tutte le misure di sicurezza e l'apposizione della segnaletica di sicurezza, al fine di evitare danni a persone e/o cose e di garantire lo svolgimento delle attività d'istituto all'interno delle singole strutture.
- c. La ditta è tenuta ad accollarsi ogni onere relativo a certificazioni obbligatorie o richieste dai competenti organi di vigilanza in materia.
- d. L'appaltatore è tenuto a risarcire direttamente tutti i danni arrecati a terzi dai suoi dipendenti.
- e. L'osservanza scrupolosa delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro.

- f. L'applicazione integrale di tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai dipendenti e negli accordi locali integrativi dallo stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono le prestazioni.
- g. L'impresa si obbliga altresì, ad applicare il contratto e gli accordi medesimi anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione e, se cooperative, anche nei rapporti con i soci.

In caso di sciopero dei propri dipendenti, la ditta appaltatrice è tenuta a darne comunicazione scritta alla Stazione Appaltante, con un adeguato preavviso.

Art. 33 – Rispetto del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.

La l'appaltatore assicura la rispondenza alle misure di sicurezza del posto di lavoro, in relazione alle leggi vigenti.

L'impresa si obbliga all'osservanza delle norme in materia di sicurezza e tutela dei lavoratori ed in specifico si impegna ad assolvere a tutti gli adempimenti previsti dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.

Tutto il personale addetto dovrà essere stato oggetto di formazione in ambito safety con specifico riferimento ai rischi concernenti l'attività lavorativa in oggetto.

Dovrà altresì essere indicato, a questa stazione appaltante, il nome del Datore di Lavoro, del Medico Competente, nonché del Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione oltre al nominativo del Rappresentante dei Lavoratori.

Qualunque iniziativa concernente il miglioramento della sicurezza o che abbia rilievo in tale ambito dovrà essere comunicata a questa stazione appaltante che provvederà ad inoltrarla al Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione incaricato.

In particolare, senza che tale elenco risulti limitativo l'appaltatore ha i seguenti obblighi:

- disporre ed esigere che i propri dipendenti:

a) siano dotati ed usino tutti i mezzi personali di protezione appropriati ai rischi inerenti alle lavorazioni ed operazioni effettuate;

b) non compiano di propria iniziativa manovre o lavori non di loro competenza;

- curare che tutte le attrezzature ed i mezzi d'opera (di sollevamento, di trasporto, ecc.) siano efficienti, in regola con le prescrizioni di legge ed impiegati in maniera idonea;

- prendere, in caso di emergenza tutte le misure, anche di carattere eccezionale, per salvaguardare l'incolumità delle persone, dandone immediato avvertimento alla stazione appaltante.

Dovrà essere inoltre data evidenza del possesso di idonei DPI e dell'avvenuta formazione relativamente al loro uso oltre che della presenza di un registro che ne regoli la distribuzione e le responsabilità correlate con l'approvvigionamento, il reintegro e la sorveglianza nell'uso.

Questa stazione appaltante si riserva di verificare, anche con ispezioni, il rispetto delle norme antinfortunistiche e di salute e di risolvere il contratto o intraprendere azioni coercitive nel caso venissero meno i principi minimi di sicurezza stabiliti dalla vigente legislazione.

Tutta la documentazione comprovante l'attuazione della sicurezza dovrà essere tenuta a disposizione sia della stazione appaltante che delle autorità competenti.

Prima dell'inizio dell'appalto l'impresa aggiudicataria è tenuta ad effettuare un incontro con il RSPP della stazione appaltante in data da concordare fra le parti.

Prima dell'inizio delle prestazioni, l'Impresa appaltatrice dovrà presentare alla stazione appaltante il proprio piano di lavoro e sicurezza oltre che il proprio documento di analisi e valutazione dei rischi, ai fini delle verifiche dei dati e degli adempimenti previsti dall'art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008 precisando che non si prevedono interferenze relative alle previsioni dell'art. 26 c. 3 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i..

Costituisce compito precipuo della Ditta appaltatrice, la elaborazione e l'aggiornamento dei piani di sicurezza, ed in genere la proficua attivazione e risoluzione di tutte le problematiche inerenti la sicurezza sul lavoro.

Inoltre, in caso di mancato rispetto delle previsioni di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. e relativi allegati questa stazione appaltante provvederà all'immediata revoca dell'incarico.

Durante lo svolgimento di tutte le operazioni previste, il personale della ditta appaltatrice dovrà indossare appositi indumenti ad alta visibilità, tutti i DPI previsti in relazione alle mansioni da svolgere.

La ditta appaltatrice dovrà munire i propri dipendenti di apposito cartellino di identificazione contenente i dati previsti dal D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.

L'Impresa deve notificare immediatamente al Committente, oltre che alle autorità ed enti previsti dalla legislazione vigente, ogni incidente e/o infortunio avvenuto durante l'esecuzione delle prestazioni da parte

dell'Impresa, o delle eventuali imprese subappaltatrici, che abbia coinvolto personale e/o mezzi/impianti/attrezzature del Committente e/o causato danni o perdita della proprietà.

L'Impresa, fatti salvi gli adempimenti di norma, deve predisporre e trasmettere al Direttore dell'esecuzione del contratto un rapporto di incidente/infortunio entro 7 giorni naturali consecutivi dal suo verificarsi.

La ditta appaltatrice, fatto salvo quanto indicato nei documenti per la sicurezza sui luoghi di lavoro, deve dotare il proprio personale di tutti i dispositivi previsti e che eventualmente saranno previsti in provvedimenti emanati dalle autorità competenti circa l'emergenza sanitaria COVID-19 o altre che dovessero verificarsi. Dovrà altresì provvedere alla igienizzazione delle proprie attrezzature e materiali che dovesse eventualmente utilizzare durante lo svolgimento del servizio oggetto dell'appalto.

Art. 34 – Anticipazione

È esclusa l'anticipazione relativa all'Accordo Quadro. Potrà essere riconosciuta l'anticipazione, nei modi, forme e importi di cui all'art. 35, c. 18 del D.Lgs. n. 50/2016, per i singoli contratti attuativi derivanti dal presente Accordo.

Art. 35 – Garanzia definitiva per l'Accordo Quadro

Al momento della firma del contratto di Accordo Quadro la ditta dovrà costituire apposita cauzione definitiva nei modi, forme ed importi di cui all'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016. Gli importi sono commisurati a quelli dell'Accordo Quadro. La stessa sarà svincolata nei modi e indicati nel medesimo art. 103. Tale garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo nei casi previsti di inadempienza e grave errore.

La stazione appaltante può avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, per le spese delle prestazioni da eseguirsi d'ufficio nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate durante l'appalto in confronto ai risultati della liquidazione finale; l'incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale della stazione appaltante senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell'appaltatore di proporre azione innanzi l'autorità giudiziaria ordinaria.

La garanzia fideiussoria è tempestivamente reintegrata nella misura legale qualora, in corso d'esecuzione delle prestazioni, sia stata incamerata, parzialmente o totalmente, dalla Società appaltante.

Art. 36 – Riduzione delle garanzie

Ai sensi dell'art. 93, c. 7, del D.Lgs. n. 50/2016, l'importo della cauzione provvisoria e l'importo della garanzia fideiussoria sono ridotti al 50 per cento per i concorrenti ai quali sia stata rilasciata, da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45012 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9001:2000. La ditta potrà beneficiare delle ulteriori forme di riduzione della garanzia se in possesso delle certificazioni di cui al medesimo art. 93, c. 7 del D.Lgs. n. 50/2016; in tal caso dovrà segnalare, in sede di offerta, il possesso dei relativi requisiti e documentarlo nei modi prescritti dalle norme vigenti. In caso di associazione temporanea di concorrenti di tipo orizzontale le riduzioni di cui al presente articolo sono accordate qualora il possesso del requisito di cui al comma 1 sia comprovato da tutte le imprese in associazione.

In caso di associazione temporanea di concorrenti di tipo verticale le riduzioni di cui al presente articolo sono accordate esclusivamente per le quote di incidenza delle lavorazioni appartenenti alle categorie assunte integralmente da imprese in associazione in possesso del requisito di cui al comma 1; tale beneficio non è frazionabile tra imprese che assumono lavorazioni appartenenti alla medesima categoria.

Art. 37 – Assicurazioni a carico dell'impresa

La Ditta Appaltatrice risponderà direttamente di tutti i danni a persone o cose provocati nell'esecuzione dei servizi oggetto del presente accordo quadro, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento.

A maggiore garanzia la ditta è tenuta a contrarre e presentare debitamente quietanzata alla stazione appaltante, prima dell'inizio dei servizi appaltanti e derivanti dal presente accordo quadro, adeguata polizza assicurativa con le seguenti caratteristiche:

- **Responsabilità civile verso terzi e prestatori di lavoro:**

La Ditta Aggiudicataria dovrà munirsi a proprie spese di idonea polizza assicurativa R.C.T./R.C.O. (Responsabilità civile verso terzi/Responsabilità civile verso prestatori di lavoro) a copertura dei danni relativi ai rischi inerenti i servizi affidati, con le seguenti caratteristiche minime:

- a) La polizza dovrà essere espressamente stipulata (o estesa) con riferimento al servizio oggetto del presente accordo quadro;
- b) La polizza dovrà avere una durata almeno pari a quella del presente accordo quadro;
- c) La polizza dovrà prevedere un massimale unico per sinistro non inferiore ad € 1.000,00 con limite non inferiore ad € 1.000,00 per R.C.T. e con un sottolimito non inferiore ad € 1.000,00 per R.C.O. per persona;
- d) La polizza dovrà espressamente prevedere la rinuncia di rivalsa da parte della compagnia assicuratrice per le somme pagate a titolo di risarcimento del danno a terzi, per sinistri liquidati ai sensi di polizza, nei confronti di chicchessia, compresi la stazione appaltante e i suoi dipendenti – fatti salvi i casi di dolo;
- e) La polizza assicurativa non libera l'appaltatore dalle proprie responsabilità, avendo la stessa esclusivamente lo scopo di ulteriore garanzia. Eventuali scoperti e franchigie rimangono a carico dall'appaltatore;
- f) La polizza assicurativa, debitamente quietanzata, dovrà essere consegnata, in copia integrale (preferibilmente) originale, dall'appaltatore alla stazione appaltante prima della stipulazione del presente accordo quadro e dovrà restare presso lo stesso depositata per tutta la durata del contratto;
- g) Le quietanze relative alle eventuali annualità successive dovranno essere prodotte alla stazione appaltante alle relative scadenze.

Art. 38 – Danni a cose e persone

La stazione appaltante non risponderà di danni causati ai dipendenti e alle attrezzature della ditta appaltatrice da parte di terzi estranei alla stazione appaltante.

L'impresa sarà sempre direttamente responsabile dei danni di qualunque natura che risultino arrecati a persone o a cose dal proprio personale ed in ogni caso dovrà provvedere senza indugio a proprie spese alla riparazione e/o sostituzione delle parti o degli oggetti danneggiati.

La stazione appaltante sarà a sua volta responsabile dei danni a persone ed attrezzature della ditta appaltatrice causati da personale dipendente.

L'accertamento dei danni sarà effettuato dalla stazione appaltante alla presenza di delegati dell'Impresa.

A tale scopo la stazione appaltante comunicherà con sufficiente anticipo all'Impresa il giorno e l'orario in cui si valuterà lo stato dei danni, in modo tale da consentire all'Impresa di intervenire nella stima.

Qualora l'Impresa non manifesti la volontà di partecipare all'accertamento in oggetto, la stazione appaltante provvederà autonomamente alla presenza di due testimoni.

Tale constatazione costituirà titolo sufficiente al fine del risarcimento del danno che dovrà essere corrisposto dall'Impresa.

Qualora non si addivenisse ad un accordo sull'ammontare del danno da risarcire, vi provvederà un tecnico nominato dalle due parti, ed in questo caso tutte le spese relative faranno carico totalmente alla ditta appaltatrice senza diritto di rivalsa verso la stazione appaltante.

Art. 39 – Imposte e oneri fiscali

Il corrispettivo offerto dall'Impresa è comprensivo di spese accessorie, imposte e tasse, con l'eccezione dell'IVA che è a carico della stazione appaltante.

Art. 40 – Fallimento dell'appaltatore o risoluzione del contratto

In caso di fallimento dell'appaltatore la Stazione appaltante si avvale, salvi e impregiudicati ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dall'art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016 e smi.

Qualora l'esecutore sia un'associazione temporanea, in caso di fallimento dell'impresa mandataria o di un'impresa mandante trovano applicazione, rispettivamente, i commi 17 e 18 dell'art. 48 del D.Lgs. n. 50/2016 e smi.

Ai sensi dell'art. 110 del D.Lgs. n. 50/2016, in caso di risoluzione del rapporto con una ditta aderente all'accordo quadro, la stazione appaltante Interpellerà progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento dei i, servizi

L'affidamento avverrà alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta.

Art. 41 – Penalità per mancato rispetto degli obblighi contrattuali

Nel caso fossero riscontrate dagli addetti comunali irregolarità o inadempienze per gli orari d'apertura al pubblico, nelle presenze e nelle operazioni di pulizia e di manutenzione o nel comportamento, saranno applicate con contestazione scritta, le penali qui di seguito specificate che saranno dedotte dall'importo della rata quadrimestrale, fatti comunque salvi gli eventuali ulteriori maggiori oneri che ne dovessero conseguire:

Inadempienza	Penale
Per ogni giorno di mancata o incompleta esecuzione delle operazioni oggetto dell'incarico (per ciascun parco)	€. 200,00
Ritardata apertura o anticipata chiusura del parco/giardino (per ogni mezz'ora o frazione, per ciascun parco)	€. 100,00
Inadempienza riguardante l'idoneità del personale e la mancata fornitura della dotazione finalizzata al riconoscimento degli operatori (per ciascun operatore)	€. 100,00
Comportamento scorretto e irrispettoso del personale (per ogni inadempimento)	€. 200,00
Mancata sostituzione del personale scorretto per nr. 2 volte nel corso di 12 mesi	€. 350,00
Mancata dotazione di DPI al personale dipendente (per ciascun operatore)	€. 250,00
Mancata trasmissione al DEC rapporto incidente infortunio (per ogni inadempimento)	€. 150,00
Mancato rispetto disposizione autorità competenti	€. 100,00
Mancato rispetto di quanto contenuto nell'offerta tecnica presentata in gara (per ogni inadempimento)	€. 250,00

L'applicazione delle penali di cui al presente articolo avverrà secondo le seguenti modalità/iter procedurale:

- il Committente contesta il fatto all'Appaltatore nel più breve tempo possibile, mediante posta elettronica certificata (PEC);
- l'Appaltatore, entro e non oltre 48 ore dalla ricezione della contestazione, deve fornire le proprie controdeduzioni mediante posta elettronica certificata (PEC);
- il Committente valuterà le eventuali controdeduzioni fornite e adotterà le decisioni conseguenti entro 3 giorni, dandone comunicazione scritta alla ditta;
- in caso di applicazione della penale contrattuale, il Committente provvederà a detrarre il relativo importo dalla prima fattura utile in liquidazione, anche se relativa a periodi di diversa competenza, fatta salva comunque la facoltà per il Committente di avvalersi dell'incameramento anche parziale della fidejussione; in tale ultimo caso, sarà onere dell'Appaltatore ricostituire l'importo complessivo oggetto della cauzione.

Negli atti relativi ai singoli appalti derivanti dal presente accordo la stazione appaltante potrà prevedere altre penalità specifiche.

Art. 42 – Grave errore contrattuale

Costituisce grave errore contrattuale (art 108, comma 3, D.Lgs 50/2016), e quindi grave inadempimento tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni, con conseguente risoluzione del contratto, risarcimento del danno e incameramento della cauzione, il verificarsi di uno dei seguenti casi:

Grave errore
Mancato rispetto del CCNL di riferimento
Mancata sostituzione del personale scorretto dalla terza volta nel corso di 12 mesi
Ritardo o mancato rispetto dell'ordine del DEC di esecuzione prestazioni indicate nel verbale di consegna, nella fattispecie di avvio dell'esecuzione del contratto in via di urgenza ai sensi dall'articolo 32, comma 8, del codice
Mancata comunicazione dei sub-contratti e subappalto non autorizzato

Mancata dotazione di DPI al personale dipendente dal secondo inadempimento nel corso di 12 mesi
Mancato impiego di personale nel numero e qualifica/esperienza
Mancata sostituzione del personale assente per malattia e indisposizione destinato all'ufficio, dopo le 6 ore dall'inizio dell'assenza
Mancate comunicazioni/accordi periodo ferie del personale in presenza con il responsabile del procedimento garantendo la sostituzione del personale per tutto il periodo concesso.
Impiego di personale in sostituzione non in possesso dei requisiti minimi previsti nel presente capitolato e dei requisiti professionali, attestati di qualificazioni e di capacità del soggetto sostituito
Mancata sostituzione del personale su richiesta della stazione appaltante qualora ritenga non sia comprovata l'esperienza richiesta
Mancato rispetto di quanto contenuto nell'offerta tecnica presentata in gara, dal terzo inadempimento nel corso di 12 mesi
subappalto non autorizzato
violazione della normativa previdenziale, assistenziale ed assicurativa posta in genere a tutela dei lavoratori impiegati nel servizio
mancata comunicazione del nome del Datore di Lavoro, del Medico Competente, nonché del Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione oltre al nominativo del Rappresentante dei Lavoratori
cessione dell'azienda non comunicato, cessazione dell'attività o fallimento
mancato possesso o dimostrazione delle polizze RCT e RCO o relativi massimali
Fatte salve le risoluzioni sopra elencate costituisce grave errore contrattuale l'applicazione di n. 4 penali anche diverse nel corso di 12 mesi

Al verificarsi di una o più fattispecie su indicate, il Committente seguirà la procedura disciplinata negli artt. 108 e seguenti del Codice degli appalti.

In caso di risoluzione del contratto, all'Impresa spetterà il pagamento delle prestazioni regolarmente svolte fino al momento dello scioglimento del contratto, al netto delle eventuali penali e/o danni e/o maggiori oneri che il Committente deve sostenere in conseguenza della risoluzione.

In seguito alla risoluzione del contratto, il Committente potrà, a suo insindacabile giudizio, procedere all'affidamento delle prestazioni all'Impresa risultata seconda classificata nella graduatoria della procedura di gara e, in caso di rifiuto di quest'ultima, alle successive seguendo l'ordine di graduatoria.

Art. 43 - Risoluzione dell'Accordo Quadro

Oltre che nei casi previsti ai precedenti articoli, fatto salvo quanto previsto dal D. Lgs. 50/2016, tutte le clausole del presente capitolato sono comunque essenziali e pertanto ogni eventuale inadempienza può produrre una immediata risoluzione dell'accordo stesso ai sensi dell'art. 1456 del codice civile.

L'amministrazione, in aggiunta a quanto sopra, può richiedere la risoluzione dell'accordo nei seguenti casi:

- a) in caso di fallimento, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro, pignoramento ecc. a carico della ditta aderente all'Accordo;
- b) nei casi di morte del legale rappresentante della ditta aggiudicataria, di uno dei soci dell'impresa costituita in società di fatto o in nome collettivo o di uno dei soci accomandatari delle società in accomandita semplice, nel caso in cui l'amministrazione non ritenga di continuare il rapporto contrattuale con gli altri soci;
- c) quando non vengono rispettati da parte dell'impresa, gli accordi sindacali in vigore ed in genere le norme relative al contratto di lavoro, alle assicurazioni sociali, previdenziali, infortunistiche e similari;
- d) sospensione o rallentamento delle prestazioni;
- e) mancata corretta esecuzione a perfetta regola d'arte di tutto o di parte delle prestazioni affidate entro il termine utile previsto;
- f) mancato rispetto della normativa in materia di sicurezza di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i..

Oltre alla possibilità della stazione appaltante di procedere alla risoluzione dell'accordo e trattenere la cauzione definitiva, l'impresa sarà tenuta nei confronti della stazione appaltante al pagamento degli indennizzi e dei danni conseguenti e per le maggiori spese, qualora dai fatti derivi grave nocimento alla stazione appaltante nel caso di grave violazione degli obblighi contrattuali.

La risoluzione dell'accordo, è dichiarata con preavviso di giorni quindici, da trasmettere con pec.

La ditta non potrà porre alcuna eccezione, ne avrà titolo ad alcun risarcimento di danni eventuali.

L'intervenuta risoluzione del contratto non esonera l'Impresa dall'obbligo di portare a compimento le prestazioni in corso alla data in cui è dichiarata.

Art. 44 - Recesso dal contratto

Ai sensi dell'art. 109 del D.Lgs. 50/16 e smi, la stazione appaltante ha il diritto di recedere in qualunque tempo dal contratto previo pagamento delle prestazioni eseguite oltre al decimo dell'importo delle prestazioni non eseguite per il solo eventuale contratto attuativo in corso di esecuzione. In caso di recesso dall'accordo quadro, in assenza di contratti attuativi in corso di esecuzione, non è previsto alcun indennizzo all'appaltatore.

Art. 45 – Accordo bonario e transazione

Ai sensi dell'articolo 206, del Codice dei contratti, qualora, nei singoli contratti attuativi derivanti dal presente Accordo, a seguito dell'iscrizione di riserve sui documenti contabili, l'importo economico delle singole prestazioni appaltate comporti variazioni rispetto all'importo contrattuale in misura dal 5 al 15%, il R.U.P. deve valutare immediatamente l'ammissibilità di massima delle riserve, la loro non manifesta infondatezza e la non imputabilità a maggiori prestazioni per le quali sia necessaria una variante ai sensi della normativa vigente, il tutto anche ai fini dell'effettivo raggiungimento della predetta misura percentuale.

Per tutto quanto non previsto nel presente articolo trova applicazione l'art. 205 del D.Lgs. n. 50/2016.

Ai sensi dell'articolo 208 del Codice dei contratti, anche al di fuori dei casi in cui è previsto il ricorso all'accordo bonario ai sensi dei commi precedenti, le controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione del contratto possono sempre essere risolte mediante atto di transazione, in forma scritta, nel rispetto del codice civile; qualora l'importo differenziale della transazione ecceda la somma di 100.000 euro, è necessario il parere dell'avvocatura interna o, in mancanza, del funzionario più elevato in grado, competente per il contenzioso. Il dirigente competente, sentito il R.U.P., esamina la proposta di transazione formulata dal soggetto aggiudicatario, ovvero può formulare una proposta di transazione al soggetto aggiudicatario, previa audizione del medesimo.

La procedura di cui sopra può essere esperita anche per le controversie circa l'interpretazione del contratto o degli atti che ne fanno parte o da questo richiamati, anche quando tali interpretazioni non diano luogo direttamente a diverse valutazioni economiche.

Nelle more della risoluzione delle controversie l'appaltatore non può comunque rallentare o sospendere le prestazioni, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla Stazione appaltante.

Art. 46 – Tribunale competente

Per tutte le controversie che dovessero sorgere per l'esecuzione dei contratti, di cui al presente accordo quadro è competente il foro di Bergamo. È esclusa la clausola arbitrale.

Art. 47 – Trattamento dati personali

Ai sensi del Regolamento UE 2016/679, si informa che i dati forniti dall'Impresa verranno trattati dalla stazione appaltante per le finalità connesse alla gara e per l'eventuale successiva stipula e gestione dei contratti.

L'Impresa ha facoltà di esercitare i diritti previsti dalla vigente normativa.

La Ditta appaltatrice verrà nominata Responsabile Esterno del trattamento dei dati e la stessa si impegna a comunicare le nomine degli incaricati alla stazione appaltante, nonché ad adottare misure idonee volte a garantire i diritti dei terzi (sicurezza e riservatezza dei propri dati personali), ed in particolare: informativa, consenso, notificazione, adozione di misure di sicurezza, riscontro del diritto di accesso.

La ditta appaltatrice dichiara:

1. di essere consapevole che i dati che tratterà nell'espletamento dell'incarico ricevuto, sono dati personali e, come tali sono soggetti all'applicazione del codice per la protezione dei dati personali;

2. di ottemperare agli obblighi previsti dal codice per la protezione dei dati personali;
3. di adottare le istruzioni specifiche eventualmente ricevute per il trattamento dei dati personali o di integrarle nelle procedure già in essere;
4. di impegnarsi a relazionare annualmente sulle misure di sicurezza adottate e di allertare immediatamente il proprio committente in caso di situazioni anomale o di emergenze;
5. di riconoscere il diritto del committente a verificare periodicamente l'applicazione delle norme di sicurezza adottate.

TITOLO II – PARTE PRESTAZIONALE

Art. 48 – Prestazioni oggetto dell'appalto

L'Affidatario, tramite i suoi incaricati, dovrà provvedere all'apertura e alla chiusura giornaliera (compresi i giorni festivi) del parco/giardino, secondo gli orari stabiliti dall'Amministrazione comunale, dandosi atto pertanto che l'incarico di che trattasi dovrà essere eseguito e svolto nell'ambito di detti orari.

In via del tutto indicativa, gli orari di apertura e chiusura al pubblico sono i seguenti:

- **Dal 23 settembre al 21 marzo (autunno/inverno, fascia massima di apertura)**
apertura alle ore 8,00 e chiusura alle ore 18,00
- **Dal 22 marzo al 22 settembre (primavera/estate, fascia massima di apertura)**
apertura alle ore 7,00 e chiusura alle ore 21,00

Gli orari di cui sopra potranno subire variazioni in riduzione di fascia di apertura al pubblico, e saranno definitivamente comunicati all'appaltatore in sede di aggiudicazione a seguito di ulteriori analisi ed approfondimenti da farsi parco per parco e giardino per giardino. È comunque fatta salva la possibilità, in capo al Comune, di modificare gli orari di apertura e chiusura, comunicandoli all'appaltatore con preavviso di 60 gg.

Giorni di chiusura al pubblico: Festività di Natale e Primo dell'anno

In via del tutto indicativa, di seguito si riportano alcune delle eccezioni agli orari succitati:

- Per il parco Suardi la chiusura dal 22 marzo al 22 settembre è prevista per le ore 22,00
- Per il parco Marenzi l'apertura e chiusura è stabilita con queste modalità:
 - dal 23 settembre al 21 marzo: apertura alle ore 9,00 e chiusura alle ore 17,00
 - dal 22 marzo al 22 settembre: apertura alle ore 8,00 e chiusura alle ore 19,00
- Per il parco Caprotti per tutto l'anno l'apertura è stabilita alle ore 8,00 e la chiusura alle ore 17,00
- Per il parco Leidi l'apertura e chiusura è stabilita con queste modalità:
 - dal 23 settembre al 21 marzo: apertura alle ore 7,00 e chiusura alle ore 22,00
 - dal 22 marzo al 22 settembre: apertura alle ore 7,00 e chiusura alle ore 23,00
- Per il parco F.lli Locatelli l'apertura e chiusura è stabilita con queste modalità:
 - dal 23 settembre al 21 marzo: apertura alle ore 7,30 e chiusura alle ore 21,00
 - dal 22 marzo al 22 settembre: apertura alle ore 7,30 e chiusura alle ore 18,30
- Per il parco di Loreto (Beata Cittadini) l'apertura e chiusura è stabilita con queste modalità:
 - dal 23 settembre al 21 marzo: apertura alle ore 8,00 e chiusura alle ore 18,00
 - dal 22 marzo al 22 settembre: apertura alle ore 7,00 e chiusura alle ore 21,00
- Per il parco S. Agostino l'apertura e chiusura è stabilita con queste modalità:
 - dal 23 settembre al 21 marzo: apertura alle ore 7,00 e chiusura alle ore 18,00

- dal 22 marzo al 22 settembre: apertura alle ore 7,00 e chiusura alle ore 21,00
- Per il parco S. Vigilio l'apertura e chiusura è stabilita con queste modalità:
 - dal 23 settembre al 21 marzo: alle ore 9,00 alle ore 11,00 e dalle ore 15,00 alle ore 18,00
 - dal 22 marzo al 22 settembre: dalle ore 8,00 alle ore 10,00 e dalle ore 15,00 alle ore 21,00
- Per il parco Rocca l'apertura e chiusura è stabilita con queste modalità:
 - dal 23 settembre al 21 marzo: alle ore 8,00 alle ore 10,00 e dalle ore 16,00 alle ore 18,00
 - dal 22 marzo al 22 settembre: dalle ore 8,00 alle ore 10,00 e dalle ore 18,00 alle ore 20,00
- Per il parco Turani l'apertura e chiusura è stabilita con queste modalità:
 - dal 23 settembre al 21 marzo: alle ore 7,00 alle ore 11,00 e dalle ore 15,00 alle ore 19,00
 - dal 22 marzo al 22 settembre: dalle ore 7,00 alle ore 10,00 e dalle ore 16,00 alle ore 21,00
- Per il parco Martin Lutero alla Trucca l'apertura e chiusura è stabilita con queste modalità:
 - dal 23 settembre al 21 marzo: apertura alle ore 7,00 e chiusura alle ore 21,00
 - dal 22 marzo al 22 settembre: apertura alle ore 7,00 e chiusura alle ore 22,00

È indispensabile l'adozione, nell'esecuzione di tutti i lavori di piccola manutenzione previsti e di tutte le altre prestazioni richieste dal presente Capitolato, di tutti i procedimenti e cautele atti a prevenire incidenti e danni, a garantire l'incolumità degli incaricati, degli addetti alla sorveglianza e di terzi e ad evitare danni a beni pubblici e privati.

Resta pertanto a carico dell'Affidatario dell'incarico, o nella persona del suo sostituto, ogni più ampia responsabilità per infortuni e danni a terzi o alle cose di terzi, intendendosi l'Amministrazione comunale completamente sollevata assieme al personale preposto alla direzione e sorveglianza da parte comunale.

Resta inteso che il personale comunale incaricato al controllo del regolare svolgimento del Servizio non entrerà in merito al sistema usato dall'Affidatario dell'incarico per attuare i mezzi di protezione contro danni, infortuni ed incidenti ai propri incaricati, collaboratori a terzi o a cose di terzi, lasciando all'Affidatario in tale campo ogni e più ampia libertà d'iniziativa, nel rispetto delle vigenti leggi e regolamenti, cautele tecniche e considerazioni di prudenza, addossando di conseguenza all'Affidatario ogni responsabilità civile e penale conseguente.

Nello specifico, il servizio si distingue in due principali tipologie, a seconda dei parchi interessati, e consta come segue:

- a) servizio base di "apertura e chiusura", giornaliera (compresi i giorni festivi) del parco, secondo gli orari stabiliti dall'Amministrazione. Tale servizio comprende una rapida ispezione al parco e prevede l'immediata segnalazione al Comando Polizia Locale ed al Servizio Verde Pubblico di ogni irregolarità, danneggiamento, atti di vandalismo, comportamenti sospetti da parte dei frequentatori o rottura che dovesse essere riscontrata e rilevata.
- b) servizio "apertura e chiusura con custodia, pulizia e piccola manutenzione", con una quantità minima di 3 ore lavorative per ciascun parco/giardino. Le prestazioni sono di seguito specificate. L'incarico ha per oggetto la custodia, apertura e chiusura (secondo orari stabiliti dall'Amministrazione comunale), pulizia e piccola manutenzione del parco. Tali attività verranno contabilizzate su base oraria, in funzione del periodo effettivamente previsto dal contratto attuativo per ciascun parco. In particolare (compatibilmente con le ore di presenza e salvo le prestazioni aggiuntive migliorative proposte nell'offerta tecnica) il personale potrà dover svolgere le seguenti prestazioni, da definirsi analiticamente nel contratto attuativo:
 1. apertura e chiusura giornaliera (compresi i giorni festivi) del parco, secondo gli orari stabiliti dall'Amministrazione (nel caso l'apertura o la chiusura non coincidano con l'inizio e il termine del servizio di custodia, per ciascuna delle due attività verranno contabilizzati, a corpo, 15 minuti di lavoro);
 2. custodia e sorveglianza del parco, con immediata segnalazione al Comando Polizia Locale ed al Servizio Verde Pubblico di ogni irregolarità, danneggiamento, atti di vandalismo, comportamenti sospetti da parte dei frequentatori o rottura che dovesse essere riscontrata e rilevata.

3. pulizia quotidiana, con raccolta dei materiali di risulta, di vialetti, ruscelli, laghetti, fontanelle e fontane, scarichi e griglie esistenti, panchine, tavoli ed ogni altro arredo presente nel parco;
4. pulizia e disinfezione quotidiana dei servizi igienici, ove presenti, e ricarica sapone / carta igienica (forniti dal Comune);
5. svuotamento dei cestini e/o pulizia delle aree limitrofe ai cestini, raccolta giornaliera in sacchi forniti dal Comune, dei rifiuti e di ogni altro materiale di risulta, possibilmente in modalità differenziata, e loro deposito nel luogo prestabilito dall'addetto comunale al servizio (con divieto assoluto di raggrupparli ed abbandonarli in mucchi in posizioni diverse da quelle indicate). Il Comune provvederà al ritiro nelle giornate stabilite.
6. distribuzione agli eventuali animali presenti nel parco di mangimi ed ogni altro alimento (forniti dal Comune) negli appositi contenitori, nelle quantità e qualità e secondo le disposizioni impartite dall'addetto comunale.
7. rastrellatura delle foglie nella stagione autunnale (al bisogno) con raccolta nei luoghi prestabiliti dall'addetto comunale al servizio e loro carico sul mezzo comunale per l'allontanamento;
8. bagnatura e coltura delle aiuole fiorite e delle piante arbustive ed arboree, secondo le direttive impartite dall'addetto comunale al servizio;
9. spargimento del sale in occasione delle nevicate, fornito dall'Amministrazione comunale, lungo i vialetti e negli spazi aperti;
10. Piccole attività manutentive di tipo elementare (serraggio viti, lubrificazione cerniere, piccole sistemazioni, ecc.);

Il servizio dovrà essere svolto con la massima cura, in conformità a quanto previsto dal presente Capitolato e dall'offerta tecnica proposta in gara.

Art. 49 – Luogo di esecuzione e attrezzature necessarie all'espletamento del servizio

Tutta l'attrezzatura (carriola, rastrello, raspinga, vanga, badile, scope, palette, tubi ect.) ed i materiali occorrenti per l'espletamento delle operazioni di pulizia e di manutenzione sopra specificate dovranno essere forniti dall'Affidatario senza possibilità alcuna di totali o parziali richieste di rimborso da parte dell'Amministrazione comunale. È fatto obbligo di dimostrare all'entrata in servizio ed ogni qualvolta sarà richiesto, di possedere l'attrezzatura e i materiali di cui sopra.

Resterà a carico dell'Amministrazione comunale l'allontanamento dal Parco degli altri materiali di risulta dei lavori di pulizia e manutenzione previsti), che sarà effettuato dagli operatori comunali o da imprese appaltatrici, dietro preavviso dell'incaricato.

Art. 50 – Numeri di telefono in caso di emergenza

L'aggiudicatario si impegna alla realizzazione di un numero di telefonia attiva 24/24h riservato all'utenza dei parchi giardini per eventuali segnalazioni, unitamente a comunicare un recapito di posta elettronica con la stessa finalità.

È utile riportare i numeri telefonici per qualsiasi emergenza o situazione si verificasse, ai quali in ogni caso l'Incaricato dovrà necessariamente rivolgersi con assoluta tempestività:

- | | | |
|---|-------------------------------|------|
| - | Soccorso d'Emergenza Pubblica | 113 |
| - | Pronto Intervento Carabinieri | 112 |
| - | Vigili del Fuoco | 115 |
| - | Emergenza Sanitaria | 118. |



**DIREZIONE AMBIENTE, VERDE PUBBLICO E MOBILITA'
SERVIZIO VERDE PUBBLICO**

ELENCO PREZZI UNITARI

ACCORDO QUADRO PER IL SERVIZIO DI APERTURA E CHIUSURA, SORVEGLIANZA E MANUTENZIONE DI PARCHI E GIARDINI DELLA CITTÀ – DURATA 2 ANNI

CIG:

Lì, ... 2022

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
Geom. Warner Ravanelli

ELENCO PREZZI UNITARI

- a) **servizio base di “apertura e chiusura” giornaliera** (compresi i giorni festivi) del parco, secondo gli orari stabiliti dall’Amministrazione, di cui alla descrizione riportata all’art. 48 del CSA, comprensivo di apertura, chiusura e ogni onere per dare il servizio completo e a regola d’arte **18,66€/giorno**
- b) **servizio “apertura e chiusura con custodia, pulizia e piccola manutenzione”**, (compresi i giorni festivi) del parco, secondo gli orari stabiliti dall’Amministrazione, di cui alla descrizione riportata all’art. 48 del CSA, comprensivo di ogni onere per dare il servizio completo e a regola d’arte **20,96€/ora**

Eventuali prestazioni anche di tipo non continuativo, a carattere eccezionale o straordinario e/o urgente che interessino i parchi e giardini della città, saranno contabilizzate applicando il Prezziario Regionale delle Opere Pubbliche della Regione Lombardia vigente al momento dell’approvazione del contratto attuativo, ovvero il prezziario di Assoverde. I prezzi applicati in via prioritaria nei contratti attuativi saranno quelli del prezziario Regionale. Qualora non venissero individuati prezzi adeguati in seconda battuta si opererà per l’applicazione dei prezzi di Assoverde.

I costi unitari (sono comprensivi delle spese generali e dell’utile d’impresa) illustrati nell’elenco prezzi, sono stati rilevati sulla base dei costi correnti di mercato e del vigente CCNL.

Con i prezzi relativi ai “Lavori ed opere compiute” si intendono compensati interventi intesi come finitura e posa in opera, comprensivi di spese generali ed utili, per lavori eseguiti a regola d’arte.

Bergamo, Dicembre 2022

Il progettista
*Geom. Warner Ravanelli

* Firma autografa sostituita a mezzo stampa predisposta secondo le disposizioni di cui all’articolo 3 del decreto legislativo 12 dicembre 1993, n. 39. Il documento informatico da cui è tratta la presente copia è conservato nel sistema di gestione documentale del Comune di Bergamo ed è stato firmato digitalmente in conformità alle regole tecniche di cui all’articolo 71 del Codice dell’amministrazione digitale (art. 3bis c. 4-ter, artt. 21 e 71 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82)



**DIREZIONE AMBIENTE, VERDE PUBBLICO E MOBILITA'
SERVIZIO VERDE PUBBLICO**

QUADRO TECNICO ECONOMICO

**ACCORDO QUADRO PER IL SERVIZIO DI APERTURA E CHIUSURA, SORVEGLIANZA E
MANUTENZIONE DI PARCHI E GIARDINI DELLA CITTÀ – DURATA 2 ANNI**

CIG:

Lì, ... 2022

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
Geom. Warner Ravanelli

ACCORDO QUADRO PER IL SERVIZIO DI APERTURA E CHIUSURA, SORVEGLIANZA E MANUTENZIONE DI PARCHI E GIARDINI DELLA CITTÀ	IMPORTO COMPLESSIVO DELL'APPALTO
QUADRO ECONOMICO	DURATA BIENNALE
IMPORTO DEI SERVIZI	
IMPORTO A BASE D'APPALTO	1.080.000,00€
ONERI DELLA SICUREZZA	20.000,00€
IMPORTO COMPLESSIVO SERVIZI IN ACCORDO QUADRO	1.100.000,00€
IVA 22% su servizi	242.000,00€
Incentivo art. 113 D.Lgs 50/16	22.000,00€
IMPORTO COMPLESSIVO SOMME A DISPOSIZIONE	264.000,00€
IMPORTO COMPLESSIVO	1.364.000,00€

Bergamo, Novembre 2022

Il progettista
*Geom. Warner Ravanelli

** Firma autografa sostituita a mezzo stampa predisposta secondo le disposizioni di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 12 dicembre 1993, n. 39. Il documento informatico da cui è tratta la presente copia è conservato nel sistema di gestione documentale del Comune di Bergamo ed è stato firmato digitalmente in conformità alle regole tecniche di cui all'articolo 71 del Codice dell'amministrazione digitale (art. 3bis c. 4-ter, artt. 21 e 71 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82*



**DIREZIONE AMBIENTE, VERDE PUBBLICO E MOBILITA'
SERVIZIO VERDE PUBBLICO**

**RELAZIONE TECNICO DESCRITTIVA
DEL PROGETTO DEL SERVIZIO**

**ACCORDO QUADRO PER IL SERVIZIO DI APERTURA E CHIUSURA,
SORVEGLIANZA E MANUTENZIONE DI PARCHI E GIARDINI DELLA
CITTÀ – DURATA 2 ANNI**

CIG:

Dicembre 2022

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
Geom. Warner Ravanelli

RELAZIONE TECNICA

PREMESSA

L'Amministrazione Comunale intende concludere un accordo quadro ai sensi dell'art.54 del D.Lgs. 50/2016, con un unico operatore, per i servizi in oggetto nelle aree verdi pubbliche del territorio comunale di Bergamo. Il numero dei parchi oggetto del servizio ammonta a circa 50 unità, dei quali circa 42 oggetto di apertura e chiusura e circa 8 oggetto anche di custodia per alcune ore al giorno. La scelta di operare con un contratto di accordo quadro, in luogo dell'appalto ordinario, è motivata dal fatto che nel corso del tempo, in funzione di specifiche esigenze di carattere sociale e legate alla sicurezza per i cittadini, mutano le necessità relative a ciascun parco. Tale esigenza di flessibilità è altresì correlata alla necessità di garantire una certa continuità nella gestione del servizio, assicurata con la durata complessiva del contratto, descritta al paragrafo seguente.

FINALITÀ DELL'APPALTO

Oltre a garantire i servizi descritti nel progetto di servizio, l'appalto ha per obiettivo lo sviluppo di percorsi di integrazione ed inserimento lavorativo a favore di cittadini che versano in situazioni di disadattamento sociale e/o di emarginazione dal mercato del lavoro.

Avvalendosi di quanto disposto dall'art.112 del D.Lgs. 50/2016, la Giunta Comunale ha deciso, con la Deliberazione 0540-22 REG G.C. del 17.11.2022, di riservare le procedure di appalto per l'affidamento del servizio di apertura e chiusura sorveglianza, manutenzione e pulizia di parchi, giardini e aree cani a Enti del Terzo Settore, così come individuati all'art. 4, comma 1, del D.Lgs. n. 117/2017.

Con tale Deliberazione è stato dato mandato alla Direzione ambiente, verde pubblico e mobilità di per l'approvazione degli atti delle gare e per l'individuazione, in relazione alle specificità di ciascun affidamento, la tipologia di ente del terzo settore cui affidare il servizio, tra quelle individuate all'art. 4, comma 1, del D.Lgs. n. 117/2017.

Per l'affidamento dei servizi di cui al presente progetto, in relazione all'ammontare dei servizi ed alla complessità degli stessi, in attuazione dei principi sottesi dalla Deliberazione sopra citata, si è ritenuto di riservare l'appalto alle cooperative sociali di tipo B di cui alla L. 381/1991.

OGGETTO DELL'ACCORDO QUADRO E DURATA

La data di stipula dell'Accordo Quadro con l'operatore economico aggiudicatario della procedura di gara sancirà la data di inizio della prestazione del medesimo Accordo Quadro, che avrà come scadenza temporale massima di **2 (due) anni**, fino e non oltre alla concorrenza della cifra stabilita dal valore stimato dell'Accordo. L'amministrazione si riserva la facoltà, ai sensi dell'art. 32, c. 8 del D.Lgs. 50/2016, di avviare l'esecuzione del contratto in via di urgenza. L'Accordo potrà concludersi anticipatamente, rispetto alla durata stabilita, a seguito di esaurimento della disponibilità economica. Per durata dell'Accordo Quadro si intende il periodo entro il quale la stazione appaltante può aggiudicare il singolo contratto attuativo.

LE AREE VERDI PUBBLICHE DEL COMUNE DI BERGAMO

Le aree verdi pubbliche sono distribuite in tutto il territorio comunale.

Tra le aree verdi pubbliche si possono distinguere aree progettate per essere dedicate esclusivamente al gioco, recintate, denominate parco giochi; parchi urbani, storici e non, verdi di quartiere, ecc.. Esistono aree molto frequentate, ubicate in zone in cui la densità abitativa risulta elevata, altre aree sono invece utilizzate da un numero minore di utenti, pur

essendo comunque apprezzate come risposta alle esigenze di svago e di riposo.

OBIETTIVI DEL PROGETTO

Il progetto ha l'obiettivo di garantire l'apertura e la chiusura giornaliera (compresi i giorni festivi) dei parchi e giardini, secondo gli orari stabiliti dall'Amministrazione comunale. In via del tutto indicativa, gli orari di apertura e chiusura al pubblico sono riportati nel capitolato speciale di appalto. Gli orari potranno subire variazioni in riduzione di fascia di apertura al pubblico, e saranno definitivamente comunicati all'appaltatore in sede di aggiudicazione a seguito di ulteriori analisi ed approfondimenti da farsi parco per parco e giardino per giardino. Sarà comunque fatta salva la possibilità, in capo al Comune, di modificare gli orari di apertura e chiusura, comunicandoli all'appaltatore con preavviso di 60 gg.

Oltre a tale attività, in alcune strutture è prevista attività di custodia, pulizia e piccola manutenzione, con una quantità minima di 3 ore lavorative per ciascun parco/giardino. Le prestazioni verranno contabilizzate su base oraria, in funzione del periodo effettivamente previsto dal contratto attuativo per ciascun parco. In particolare (compatibilmente con le ore di presenza e salvo le prestazioni aggiuntive migliorative proposte nell'offerta tecnica) il personale potrà dover svolgere le prestazioni descritte al paragrafo successivo, da definirsi analiticamente nel contratto attuativo

LE PRESTAZIONI DEL SERVIZIO

Nello specifico, il servizio si distingue in due principali tipologie, a seconda dei parchi interessati, e consta come segue:

a) servizio base di "apertura e chiusura", giornaliera (compresi i giorni festivi) del parco, secondo gli orari stabiliti dall'Amministrazione. Tale servizio comprende una rapida ispezione al parco e prevede l'immediata segnalazione al Comando Polizia Locale ed al Servizio Verde Pubblico di ogni irregolarità, danneggiamento, atti di vandalismo, comportamenti sospetti da parte dei frequentatori o rottura che dovesse essere riscontrata e rilevata.

b) servizio "apertura e chiusura con custodia, pulizia e piccola manutenzione", con una quantità minima di 3 ore lavorative per ciascun parco/giardino. Le prestazioni sono di seguito specificate. L'incarico ha per oggetto la custodia, apertura e chiusura (secondo orari stabiliti dall'Amministrazione comunale), pulizia e piccola manutenzione del parco. Tali attività verranno contabilizzate su base oraria, in funzione del periodo effettivamente previsto dal contratto attuativo per ciascun parco. In particolare (compatibilmente con le ore di presenza e salvo le prestazioni aggiuntive migliorative proposte nell'offerta tecnica) il personale potrà dover svolgere le seguenti prestazioni, da definirsi analiticamente nel contratto attuativo:

1. apertura e chiusura giornaliera (compresi i giorni festivi) del parco, secondo gli orari stabiliti dall'Amministrazione (nel caso l'apertura o la chiusura non coincidano con l'inizio e il termine del servizio di custodia, per ciascuna delle due attività verranno contabilizzati, a corpo, 15 minuti di lavoro);
2. custodia e sorveglianza del parco, con immediata segnalazione al Comando Polizia Locale ed al Servizio Verde Pubblico di ogni irregolarità, danneggiamento, atti di vandalismo, comportamenti sospetti da parte dei frequentatori o rottura che dovesse essere riscontrata e rilevata.
3. pulizia quotidiana, con raccolta dei materiali di risulta, di vialetti, ruscelli, laghetti, fontanelle e fontane, scarichi e griglie esistenti, panchine, tavoli ed ogni altro arredo presente nel parco;
4. pulizia e disinfezione quotidiana dei servizi igienici, ove presenti, e ricarica sapone / carta igienica (forniti dal Comune);

5. svuotamento dei cestini e/o pulizia delle aree limitrofe ai cestini, raccolta giornaliera in sacchi forniti dal Comune, dei rifiuti e di ogni altro materiale di risulta, possibilmente in modalità differenziata, e loro deposito nel luogo prestabilito dall'addetto comunale al servizio (con divieto assoluto di raggrupparli ed abbandonarli in mucchi in posizioni diverse da quelle indicate). Il Comune provvederà al ritiro nelle giornate stabilite.
6. distribuzione agli eventuali animali presenti nel parco di mangimi ed ogni altro alimento (forniti dal Comune) negli appositi contenitori, nelle quantità e qualità e secondo le disposizioni impartite dall'addetto comunale.
7. rastrellatura delle foglie nella stagione autunnale (al bisogno) con raccolta nei luoghi prestabiliti dall'addetto comunale al servizio e loro carico sul mezzo comunale per l'allontanamento;
8. bagnatura e coltura delle aiuole fiorite e delle piante arbustive ed arboree, secondo le direttive impartite dall'addetto comunale al servizio;
9. spargimento del sale in occasione delle nevicate, fornito dall'Amministrazione comunale, lungo i vialetti e negli spazi aperti;
10. Piccole attività manutentive di tipo elementare (serraggio viti, lubrificazione cerniere, piccole sistemazioni, ecc.).

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA DEI LAVORATORI

Al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori e dei soggetti presenti nelle aree d'intervento, l'aggiudicatario dovrà:

- a) osservare tutte le norme vigenti sulla sicurezza e l'igiene del lavoro, nonché fornire ogni certificazione e documentazione prevista in materia dalle norme stesse, in merito alle lavorazioni che andrà a svolgere;
- b) osservare quanto disposto dal D.Lgs n. 81/2008 e ss.mm. e ii., con particolare riguardo alle disposizioni di cui al titolo IV, Capo I, artt. 95, 96 e 97 e capo II dalla Sezione II alla Sezione VIII, relativamente alle attività presenti nelle strutture oggetto di intervento;
- c) aggiornare in sede di contratto applicativo il DUVRI, richiamando eventuali disposizioni specifiche e riportando i nominativi specifici dei responsabili ed addetti.

QUADRO ECONOMICO

Si rimanda ai contenuti dell'apposito documento, che costituisce parte integrante del progetto di servizio.

AFFIDAMENTO DI DURATA BIENNALE DEL SERVIZIO DI APERTURA E CHIUSURA, SORVEGLIANZA E MANUTENZIONE DI PARCHI E GIARDINI DELLA CITTÀ MEDIANTE ACCORDO QUADRO, AI SENSI DELL'ART. 54 DEL D.LGS N.50/2016 - C.I.G. xxxxxx

*** **

REPUBBLICA ITALIANA

COMUNE DI BERGAMO

L'anno XXXX (XXXXX), il giorno XX (XXXXXX) del mese di XXXXX, in Bergamo nella residenza comunale.

Innanzi a me, Dr. Pietro San Martino nato a Taranto il 03 (tre) novembre 1968 (millenovecentosessantotto), Segretario Generale del Comune di Bergamo, sono comparsi i signori:

- xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, nato a xxxxx l' x (xxx) xxxxxxxxxxx xxx (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx), il quale interviene al presente atto nella sua qualità di Dirigente del Comune di Bergamo e pertanto in nome e, per conto del Comune stesso, con sede in piazza Matteotti n.27 - numero codice fiscale 80034840167;

- xxxxxxx xxx nato a xxx l'x (xxx) xxxxx xxx (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx), il quale interviene al presente atto nella sua qualità di Procuratore e Direttore Tecnico dell'impresa "xxxxxxx" con sede in xxx, xxxxx n.xx - numero codice fiscale: xxx, giusta procura speciale Repertorio n.;

PREMESSO

- che con Determinazione Dirigenziale in data xxxxxxx n. xxxxxxx -xx Reg., divenuta esecutiva a sensi di legge, ed agli atti del Comune di Bergamo, è stato approvato il progetto, per l'individuazione di un operatore economico a cui affidare, tramite Accordo Quadro, il servizio in oggetto specificati dell'importo complessivo presunto a base di gara di € xxxxxxx (euro xxxxxxx) di cui € xxxxxxx relativi agli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;

- che con determinazione dirigenziale n. xxxxxxxx Reg.Det. in data xxxxxxxx è stato disposto di procedere all'affidamento del servizio in oggetto, da esperirsi mediante bando di gara a procedura aperta, di cui all'art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 e smi, con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'art. 95 del D.Lgs. n. 50/2016 e smi, - che successivamente il Responsabile del Servizio Contratti, Appalti e Provveditorato ha adottato il relativo bando e disciplinare di gara;

- che con Bando n. xxxxxxxx, pubblicato xxxxxxxxxxxxxxxx, nonché sulla piattaforma telematica Sintel in data xxxxxxxx, è stata avviata la procedura aperta di cui trattasi con termine ultimo per la presentazione delle offerte il giorno xxxxxxxx;

- in data xxxxxxxx è stata esperita la predetta procedura come da risultanze del report di gara ed è risultata prima in graduatoria la società "xxxxxxx" di xxxxxxxx che ha ottenuto un punteggio complessivo dell'offerta pari a xxx/100, conseguito sulla scorta dell'offerta tecnica e dell'offerta economica, quest'ultima espressa mediante un ribasso del xxxxxxxx% sull'elenco prezzi abase di gara;

- che con determinazione n. xxxxxxxx Reg. Det. del xxxxxxxx il servizio in oggetto sono stati aggiudicati a "xxxxxxx";

- che, la stipulazione del presente accordo quadro, ai sensi dell'art. 54 del D.Lgs. n. 50/2016, non comportando l'immediato di tutto o parte del servizio, demanda ai successivi contratti attuativi/applicativi l'esecuzione del servizio e l'assunzione dei relativi impegni di spesa nei confronti dell'Affidatario.

- che in data xxxxxxxx si è proceduto alla consegna d'urgenza del servizio in pendenza di contratto, ai sensi dell'art. 32 comma 8 del D.lgs. 50/2016

e successive modificazioni e integrazioni, come da verbale, protocollato in data XXXXXXXX n. XXXXXXXX P.G., in atti del Comune;

- che l'operatore economico risulta inserito nella White List della Prefettura di xxxxxx - Ufficio Territoriale del Governo, allo stato in aggiornamento;

CIÒ PREMESSO

le parti sunnominate dichiarano di riconoscere e confermare la surriportata narrativa come parte integrante del presente contratto e convengono e stipulano quanto segue.

ARTICOLO 1

Il Comune di Bergamo, come sopra rappresentato, affida a " XXXXXXXX", che, a mezzo del suo Rappresentante, in atti generalizzato, accetta l'esecuzione, in Accordo Quadro del SERVIZIO DI APERTURA E CHIUSURA, SORVEGLIANZA E MANUTENZIONE DI PARCHI E GIARDINI DELLA CITTÀ secondo la disciplina, le condizioni e le modalità del presente Accordo Quadro a cui si applicano le disposizioni del D.Lgs 50/2016 e s.m.i..

L'esecuzione sarà oggetto di specifici affidamenti, attuativi del presente accordo quadro che l'affidatario si impegna sin d'ora ad assumere alle condizioni offerte in sede di gara entro il limite massimo d'importo previsto di Euro 1.100.000,00€.

L'Accordo Quadro è concesso dal Comune di Bergamo ed accettato dall'Affidatario, sotto l'osservanza piena, assoluta e inscindibile delle condizioni e delle modalità di cui agli elaborati di progetto approvati con determinazione n. XXXXXXXX Reg. Det. del XXXXXXXX contenenti le specifiche contrattuali, tecniche ed economiche sulla cui base saranno eseguiti e computati i singoli contratti attuativi, elaborati depositati agli atti del Comune e che si intendono facenti parte integrante del contratto anche se non materialmente allegati al presente atto.

L'Affidatario si obbliga ad eseguire le prestazioni che di volta in volta gli verranno richieste e che saranno disciplinate con specifici contratti attuativi il cui importo sarà determinato dalle prestazioni effettivamente richieste nei contratti applicativi stessi; pertanto, l'affidatario dà atto che la sottoscrizione del presente Accordo Quadro non è fonte della corresponsione di alcun corrispettivo costituendo l'Accordo Quadro unicamente il documento base per la regolamentazione dei contratti applicativi e si impegna conseguentemente ad assumere il servizio che successivamente e progressivamente saranno richiesti dal Comune di Bergamo ai sensi del presente Accordo Quadro entro il periodo di validità ed il tetto di spesa previsti.

L'Affidatario è tenuto a comunicare tempestivamente al Comune ogni modificazione che intervenga negli assetti proprietari, nella struttura della società e negli organismi tecnici ed amministrativi anche in ordine ad ogni variazione dei requisiti ai sensi dell'articolo 80 del D.lgs. n. 50/2016.

ARTICOLO 2

La contabilizzazione dei servizi previsti dall'Accordo Quadro è **avverrà "a misura" e a "corpo"** secondo quanto verrà previsto dai contratti attuativi: i prezzi unitari di cui all'Elenco Prezzi posti a base di gara, al netto del ribasso offerto dall'Affidatario, costituiscono l'elenco dei prezzi unitari contrattuali. All'Affidatario verranno riconosciuti i corrispettivi in relazione ai servizi che saranno effettivamente eseguiti durante il periodo di validità dell'Accordo Quadro ed entro il limite massimo dell'importo previsto ammontante ad 1.100.000,00€ (unmilioneecentomila/00), comprensivo degli oneri di sicurezza pari a 20.000,00€, oltre I.V.A. nella misura di legge.

L'Amministrazione Aggiudicatrice non assume alcun impegno in ordine al raggiungimento dell'importo dell'accordo che è meramente presuntivo e rilevante ai soli fini della determinazione dell'importo massimo di spesa autorizzato.

I pagamenti delle prestazioni oggetto dei contratti applicativi verranno effettuati secondo le modalità di cui all'art. 23 e seguenti del Capitolato Speciale d'Appalto, ovvero saranno determinati sulla base dei prezzi unitari stabiliti nell'Elenco Prezzi ai quali si applica il ribasso offerto in sede di gara dall'Affidatario.

ARTICOLO 3

L'Accordo Quadro ha una durata di 24 (ventiquattro) mesi dalla data **xxxxxx xxxxxxxxxxxx**, o la minor durata in caso di raggiungimento del limite massimo di importo indicato all'art.2.

Ove, alla data di scadenza di detto termine, fossero in corso l'esecuzione o il completamento del servizio richiesti con contratti applicativi, esso si intenderà prorogato per il tempo in essi previsto per l'ultimazione degli stessi e, in ogni caso, del limite previsto dall'art. 54, co 1 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i..

Le Parti danno atto che detta protrazione dei termini non darà all'affidatario alcun titolo per pretendere compensi o indennizzi di qualsiasi genere.

La stazione appaltante si riserva la facoltà di rinnovare l'Accordo Quadro per una durata pari a un massimo di 2 (due) anni, nel limite di importo specificato nel Capitolato. La stazione appaltante esercita tale facoltà comunicandola all'appaltatore mediante posta elettronica certificata almeno 2 mesi prima della scadenza del contratto di Accordo originario.

Resta ferma la facoltà di proroga tecnica per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo contraente ai sensi dell'art. 106, comma 11 del Codice degli Appalti. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto alle medesime condizioni e agli stessi prezzi per il tempo minimo necessario che consenta al Comune di Bergamo di procedere con una nuova gara d'appalto e comunque entro e non oltre i 6 mesi successivi (Proroga tecnica).

ARTICOLO 4

Ciascun contratto applicativo con il quale sarà richiesto all'Affidatario lo svolgimento di interventi oggetto dell'Accordo Quadro sarà concluso mediante scambio di corrispondenza commerciale, se di importo fino a 40.000,00€. Per importo superiori sarà stipulato in forma di scrittura privata e in modalità elettronica, mediante utilizzo di sistemi telematici di trasmissione del documento per l'acquisizione delle firme delle parti.

I corrispettivi dei singoli contratti attuativi saranno determinati sulla base dei prezzi unitari stabiliti nell'Elenco Prezzi ai quali si applica il ribasso offerto in sede di gara.

Costituiranno parte integrante di ciascun contratto applicativo gli elaborati di progetto, il capitolato, le tariffe dei prezzi, le prescrizioni tecniche ai quali l'Affidatario dovrà scrupolosamente attenersi nella realizzazione di tutti gli interventi richiesti.

ARTICOLO 5

L'Affidatario, a garanzia degli obblighi assunti con riferimento all'accordo quadro ed i relativi contratti applicativi, costituisce, ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016 e successive modificazioni, cauzione definitiva calcolata sul limite massimo di importo previsto

nella misura di € xxxxxxxx (euro xxxxxxxx) mediante polizza fideiussoria rilasciata dalla compagnia di assicurazioni "xxxxxxx" agenzia di xxxxxxxx , col n. xxxxxxxx in data xxxxxxxx , protocollata con il n. xxxxxxxx P.G. del xxxxxxxx, in atti del Comune.

L'Affidatario ha prestato la cauzione ridotta rispetto a quella prevista dall'art. 32) del Capitolato Speciale d'Appalto, in quanto in possesso delle certificazioni previste dall'art. 93 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i..

Tale cauzione avrà validità per tutta la durata dell'Accordo Quadro e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dall'Accordo Quadro e sarà svincolata ai sensi di legge.

Nel caso di inadempienze contrattuali da parte dell'Affidatario, il Comune avrà diritto di valersi di propria autorità della suddetta cauzione, senza opponibilità del beneficio della preventiva escussione del debitore principale. La cauzione sarà operativa entro n. 15 giorni dalla ricezione della richiesta scritta della Stazione Appaltante. L'Affidatario dovrà reintegrare la cauzione medesima, nel caso in cui sia intervenuta durante l'esecuzione del contratto, l'escussione totale o parziale dell'importo garantito.

L'Affidatario ha inoltre presentato l'Assicurazione prevista all'art. 37 del Capitolato Speciale di Appalto emessa da xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

La polizza assicurativa non libera l'appaltatore dalle proprie responsabilità, avendo la stessa esclusivamente lo scopo di ulteriore garanzia. Eventuali scoperti e franchigie rimangono a carico dall'appaltatore;

Le quietanze relative alle eventuali annualità successive dovranno essere prodotte alla stazione appaltante alle relative scadenze.

ARTICOLO 6)

Con la sottoscrizione del presente contratto l'Affidatario si assume l'obbligo di ottemperare alle disposizioni di cui all'art. 3 della legge 13/08/2010 n. 136 e s.m.i..

Ai sensi dell'art. 3 comma 9 bis della legge 13/08/2010 n. 136, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni determina la risoluzione del contratto.

L'Affidatario ha comunicato il conto corrente dedicato e le persone abilitate ad operare su di esso come da nota protocollata in data XXXXXXX n. XXXXXXX P.G., in atti dell'Amministrazione Aggiudicatrice.

L'Affidatario ha l'obbligo, pena di nullità assoluta, di inserire, nei contratti sottoscritti con i subappaltatori ed i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate al servizio, e forniture derivanti dal presente accordo quadro, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13/08/2010 n. 136.

Fatto salvo quanto previsto dall'art. 105 del D.lgs. 50/16 e s.m.i in ordine alle modalità di autorizzazione al subappalto, l'Affidatario si impegna altresì a trasmettere al Comune di Bergamo copia dei contratti sottoscritti con il subaffidatario ed i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate al servizio, servizi e forniture derivanti dal presente appalto.

Ai fini di quanto previsto dall'art. 3 comma 5 della legge 136/10, si dà atto che il codice identificativo gara (CIG) è XXXXXXX.

ARTICOLO 7)

Per quanto attiene lo scopo, la forma, la tenuta e i termini della contabilità del servizio valgono tutte le disposizioni contenute nel D.M. 7 marzo 2018 n. 49 in parte vigente.

Per quanto attiene, invece, ai termini del collaudo si richiama l'art. 20) del capitolato speciale d'appalto, mentre per le specifiche modalità del collaudo stesso valgono tutte le norme contenute nel titolo X del D.P.R. 207/2010.

Per quanto concerne le responsabilità e gli obblighi dell'Affidatario per i difetti di costruzione, si fa espresso riferimento agli artt.1667 e seguenti del C.C..

ARTICOLO 8)

Per quanto attiene i controlli in ordine all'operato dell'Affidatario, gli stessi spettano al Responsabile del Procedimento ed al Direttore dell'Esecuzione secondo le competenze previste dal D.lgs. 50/2016.

ARTICOLO 9)

Si dà atto che l'Affidatario (non) potrà subappaltare o concedere in cottimo parte del servizio oggetto dell'appalto, avendo lo stesso reso in sede di gara apposita dichiarazione ai sensi dell'art. 105 del D.lgs. n.50/2016.

Tuttavia l'Affidatario potrà subappaltare lavorazioni di alcun tipo ad altre imprese partecipanti alla gara, sia in forma singola che associata, ed è consapevole che, in ogni caso, tali subappalti saranno autorizzati, così come previsto dalla clausola n.4 del Protocollo d'Intesa sottoscritto tra il Comune di Bergamo e l'Autorità per la Vigilanza sul servizio Pubblici in data 9.09.2003.

Si richiama qui espressamente l'autocertificazione resa dall'Affidatario in sede di gara, i cui contenuti tutti formano parte del presente contratto, ancorchè non materialmente allegata.

ARTICOLO 10)

Nel caso di controversie derivanti da mancato accordo e da altre cause del presente contratto, la competenza spetta al Giudice Ordinario del Foro di Bergamo, con espressa esclusione del ricorso all'arbitrato.

ARTICOLO 11)

Il presente contratto si intende risolto di diritto qualora dovessero risultare positive le comunicazioni fornite dalla Banca Dati Nazionale Unica della Documentazione Antimafia presso il Ministero dell'Interno.

L'Affidatario si dichiara a conoscenza che l'Amministrazione comunale di Bergamo ha approvato il Codice di comportamento dei dipendenti con delibera della Giunta Comunale n. 457-13 Reg. G.C. in data 18/12/2013 e si impegna ad applicare lo stesso codice ai propri dipendenti nonché ai collaboratori a qualsiasi titolo. La violazione degli obblighi previsti dal presente articolo comporta la risoluzione del contratto.

ARTICOLO 12)

L'Affidatario dichiara, inoltre, di essere a conoscenza e di accettare quanto contenuto nel Protocollo d'Intesa tra l'Amministrazione comunale della Città di Bergamo e Feneal-Uil, Filca-Cisl e Fillea-Cgil della Provincia di Bergamo, in data 10 luglio 2012 n. E0093039 P.G., in tema di tutela dei lavoratori nei cantieri edili, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente contratto, come se fosse di seguito trascritto in quanto non materialmente allegato.

ARTICOLO 13)

Tutti i diritti e le spese del presente atto, inerenti e conseguenti, fino alla sua completa esecuzione, sono a carico dell'Affidatario.

L'Affidatario, ai sensi del decreto del Ministero del servizio Pubblici 19/4/2000 n. 145, ha eletto domicilio nel Comune di Bergamo presso gli uffici comunali in Piazza Matteotti n.3.

Formano parte integrante del presente contratto, benchè non materialmente allegati tutti i documenti richiamati nel presente contratto.

Il presente atto redatto in forma elettronica, su n. 14 facciate per intero più n. 2 righe della facciata a video, sotto la mia direzione e responsabilità, viene da me ufficiale rogante letto ai comparenti mediante l'uso e il controllo personale degli strumenti informatici. Detti comparenti dichiarano che l'atto che precede è in tutto pienamente conforme alla loro volontà e lo approvano senza riserve quindi lo sottoscrivono con firma digitale apposta in mia presenza, previo accertamento della validità dei certificati di firma utilizzati dalle parti. Le parti rinunciano alla lettura degli atti citati, per averne già preso cognizione.

Il presente documento viene da me ufficiale rogante conservato in modo permanente con modalità digitali, nel rispetto delle regole tecniche stabilite, ai sensi dell'art. 71 del D.lgs. n. 82/2005.

IL DIRIGENTE

LA PARTE CONTRAENTE

L'UFFICIALE ROGANTE